



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

FONDO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)

Deliberazione 23 settembre 2024, n. 87/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**FONDO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA
DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)**

**Relatore
Presidente Mauro Orefice**

Hanno collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:
Dott.ssa Gabriella Bochicchio
Editing:
Rita Piccirilli

SOMMARIO

Deliberazione	7
* * *	
Relazione	13
Sintesi	15
CAPITOLO I - QUADRO GENERALE	17
1. Contesto normativo	17
2. Riforma introdotta dall'art. 1, comma 800, della legge n. 145/2018	19
3. Avvio dell'indagine e relativi riscontri.....	20
CAPITOLO II - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DELLA VALLE DEL SACCO	23
1. Individuazione del sito e attività successive	23
2. Gestione commissariale e gestione ordinaria	25
3. Art. 1, c. 476, della legge n. 208/2015 e accordo di programma del 12 marzo 2019 ..	26
3.1. Quadro degli interventi contenuto nell'accordo di programma del 12 marzo 2019	27
3.2. Modifiche in corso di esecuzione dell'accordo di programma del 12 marzo 2019.....	29
3.3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero.....	34
3.4. Successive relazioni della Regione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'accordo di programma e richiesta di convocazione del Comitato.	37
4. Atto modificativo ed integrativo dell'accordo di programma del 12 marzo 2019 e successive relazioni della Regione Lazio	37
5. Seguito istruttorio.....	39
5.1. Sintesi dello Stato di attivazione degli interventi previsti dal FSC - Patto Lazio	40
5.2. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi previsti dal FSC - piano operativo ambiente	43
5.3. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi rif. O.C.D.P.C. n. 61/2013 ex Ufficio commissariale	45
CAPITOLO III - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "BRESCIA-CAFFARO"	47
1. Individuazione del sito e accordo di programma del 29 settembre 2009.....	47
2. Subentro della gestione commissariale	50
3. Accordo di programma sottoscritto in data 18 novembre 2020.....	53
4. Istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero.....	55
CAPITOLO IV- SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI FIDENZA.....	61
1. Individuazione del sito e attività successive	61
2. Accordo di programma del 30 luglio 2019.....	62
3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero	63

CAPITOLO V – SITO DI INTERESSE NAZIONALE “OFFICINE GRANDE RIPARAZIONE ETR”	69
1. Individuazione del sito e attività successive	69
2. Piano di caratterizzazione e “Piano Integrativo di Indagine” di Trenitalia S.p.A.	70
 CAPITOLO VI - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PORTO MARGHERA.....	73
1. Individuazione del sito e attività successive	73
2. D.M. n. 144 del 24 aprile 2013	74
3. D.M. n. 386 del 22 dicembre 2016.....	75
4. Accordo di programma sottoscritto il 4 agosto 2020.....	75
5. Carezza informativa dell’accordo di programma	76
 CAPITOLO VII – SITO DI INTERESSE NAZIONALE “AREA VASTA DI GIUGLIANO”	81
1. Individuazione del sito	81
2. Contesto di riferimento.....	81
3. Stato di avanzamento.....	83
 CAPITOLO VIII – EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SITI INDUSTRIALI CONTAMINATI.....	87
1. Il programma nazionale di bonifica dei siti orfani	87
2. Il ruolo centrale del programma nazionale di bonifica nell’obiettivo della transizione ecologica contenuto nel piano nazionale di ripresa e resilienza.....	93
 CAPITOLO IX – QUADRO DI SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	97
1. Quadro di sintesi dei finanziamenti degli accordi di programma in corso	97
2. Esiti del contraddittorio finale.....	98
3. Considerazioni conclusive	101

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio
Adunanza del 02 luglio 2024
e Camera di consiglio del 05 luglio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro OREFICE

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Lucilla VALENTE

Consiglieri: Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Giampiero PIZZICONI, Giuseppina VECCIA, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Salvatore GRASSO, Andrea GIORDANO

Referendari: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 08 marzo 2021, n. 5/2021/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021 e nel contesto triennale;

vista la relazione, presentata dal Presidente Mauro OREFICE, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito al "*Fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN)*";

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 12/2024 prot. n. 2370 in data 17 giugno 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica il II Collegio per il giorno 02 luglio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota prot. n. 2390 del 18 giugno 2024, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;

Direttore generale (USSRI);
Divisione VII - Bonifica dei siti di interesse nazionale, Ing. Luciana DISTASO;
- Ministero dell'economia e delle finanze:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
vista la nota di rettifica prot. 2414 del 19 giugno 2024 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso anche la relazione anche ai seguenti indirizzi:
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
Direzione generale economia circolare e bonifiche (DG ECB);
Direttore generale Ing. Luca Proietti;
Ex Divisione VII DG-USSRI;
vista la nota n. 2393 del 18 giugno con la quale ha dato avviso dell'adunanza pubblica alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
udito il relatore, Presidente Mauro OREFICE;
uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni:
- per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
Ing. Luciana DISTASO, Dirigente Divisione bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale, Avv. Giuseppe LE PERA, consulente e Dott. Alessandro CASADEI, consulente;
vista la nota prot. n. 2393 del 18 giugno con la quale è stata informata la Presidenza del Consiglio dei ministri;
vista la memoria del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque, prot. n. 112488 del 18 giugno 2024, acquisita al prot. n. 2417 del 19 giugno 2024;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione concernente il *"Fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN)"*.

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Segretario Generale;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Direzione generale economia circolare e bonifiche (DG ECB);
Direttore generale;
Ex Divisione VII DG-USSRI;
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;
Direttore generale (USSRI);
Divisione VII - Bonifica dei siti di interesse nazionale;
- Ministero dell'economia e delle finanze:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il Presidente relatore
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 23 settembre 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RELAZIONE

Sintesi

La programmazione dei controlli della Sezione per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021, approvata con deliberazione n. 4/2019/G, ha previsto, tra le indagini dell'area V, quella sul "Fondo per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN)".

La previsione di indagine, successivamente aggiornata con deliberazione n. 5/2021/G in relazione ad ulteriori sviluppi normativi in materia, si è resa necessaria per l'iscrizione, nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (attualmente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito il "Ministero"), di apposite dotazioni finanziarie, a seguito delle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), autorizzatorio di stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore del Sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 20 milioni da destinare prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei;

- l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che qualifica l'area dell'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna come sito di interesse nazionale, con stanziamento di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, in capo all'autorizzazione di spesa contenuta nell'art.1, comma 476, della legge n. 208/2015;

- dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha incrementato lo stanziamento di cui alla legge n. 208/2015 di euro 20.227.042,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, in favore degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del d.l. n. 136/2013 per la sicurezza alimentare nei territori della Regione Campania, nonché ai fini di un programma nazionale generale di bonifica.

- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (in GU n.24 del 30 gennaio 2021) in attuazione della legge finanziaria per il 2019, che destina € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. "siti orfani",

vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione.

I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione ha il compito di provvedere, secondo i propri criteri, all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

CAPITOLO I

QUADRO GENERALE

Sommario: 1. Contesto normativo. – 2. Riforma introdotta dall'art. 1, comma 800, della legge n. 145/2018.
– 3. Avvio dell'indagine e relativi riscontri

1. Contesto normativo

Nella normativa italiana la prima disciplina specifica in materia di bonifica di siti inquinati è stata introdotta dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*) e dal successivo decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*) che, all'art. 15, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'individuazione dei siti di interesse nazionale.

Con la legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e con il decreto n. 468 del 18 settembre 2001 (*Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"*) sono stati individuati dal Ministero dell'ambiente siti inquinati e ad alto rischio ambientale definiti di interesse nazionale e per i quali sono state previste risorse economiche e priorità di intervento.

L'art. 1 della legge n. 426/1998 (*Nuovi interventi in campo ambientale*):

- al comma 1 autorizzò, anche in funzione degli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sui cambiamenti climatici, cospicui finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- al comma 2 prevede che ai suddetti interventi potessero essere destinate le risorse destinate dal CIPE al rifinanziamento, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

- al comma 3, affidò ad un programma nazionale di bonifica, da adottare entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, l'individuazione dei siti di interesse nazionale, degli interventi prioritari, dei soggetti beneficiari, dei criteri di finanziamento dei singoli interventi, delle modalità di trasferimento delle relative risorse;
- al comma 4, individuò, in riferimento al sussistente elevato rischio ambientale, quattordici siti di interesse nazionale per i primi interventi.

Attualmente l'istituto giuridico della bonifica ambientale è disciplinato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), al Titolo V della Parte IV. Sono in questa norma definite le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga» (art. 239).

L'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 elenca i parametri generali di individuazione dei siti di interesse nazionale, "in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali". A tal fine, la norma indica i seguenti principi e criteri direttivi da tenere in considerazione:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
- e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;

f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

2-bis. Sono, in ogni caso, individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

In particolare, la lettera f-bis) del comma 2 e il comma 2-bis sono stati aggiunti dall'art. 36-bis, comma 1, della legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, con la contestuale assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni per la ricognizione dei siti già classificati di interesse nazionale finalizzata all'individuazione di quelli da ritenersi non aventi più "i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo".

Il Ministero dava attuazione alla previsione del legislatore con il D.M. dell'11 gennaio 2013 che - all'esito della ricognizione dei siti d'interesse nazionale esistenti - ne riduceva il numero da 57 a 39, con il conseguente passaggio dei siti declassati alla competenza regionale.

Tra i siti interessati dal declassamento nel 2013 vi era anche il SIN "Valle del Sacco", poi reinserito nell'elenco dei SIN in applicazione della sentenza del Tar del Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014 ed oggetto specifico della presente indagine in relazione ai finanziamenti ad esso successivamente destinati dall'art. 1, comma 476, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). In particolare, la sentenza del TAR concludeva che i criteri per l'individuazione dei SIN previsti dall'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 rappresentavano indici concorrenti alla valutazione finale complessiva, senza che sia necessaria la contemporanea sussistenza di tutti i parametri individuati dalla norma.

2. Stanziamenti previsti dall'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019)

L'art. 1, comma 800, della legge n. 145/2018 ha previsto - oltre ad alcuni interventi ambientali specifici per la Regione Campania - uno stanziamento complessivo di euro

121.362.252,00 (euro 20.227.042,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) per un programma nazionale di bonifica rivolto:

- ai siti territoriali nei quali l'attività di bonifica sia stata, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, avviata da parte dei Comuni e/o delle Regioni, non avendo provveduto o non essendo individuabili i responsabili dell'inquinamento;
- ai siti di interesse nazionale nei quali la predetta attività sostitutiva di bonifica sia stata avviata dal Ministero, secondo la disciplina di cui al successivo art. 252, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006;
- ai siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Gli stanziamenti risultano quindi destinati:

- ai siti, di interesse nazionale o territoriali, per i quali non sia stato concluso il processo di bonifica già avviato, per finanziamenti rivelatisi insufficienti;
- alle aree potenzialmente contaminate per le quali non sia stato avviato o non si sia concluso il procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento, o quest'ultimo sia non individuabile o inadempiente, e non provvedano il proprietario del sito, né altri soggetti interessati;
- alle aree per le quali i responsabili della contaminazione oppure gli attuali proprietari non abbiano concluso le attività di bonifica avviate.

In questo modo, il precedente programma di bonifica di siti d'interesse nazionale (approvato con D.M. n. 468 del 18 settembre 2001) veniva esteso a tutti i siti orfani.

3. Avvio dell'indagine e relativi riscontri

L'indagine, avente la finalità di valutare l'adeguatezza dei tempi e delle modalità di azione nelle attività di bonifica intraprese, è stata avviata con nota istruttoria prot. n. 2717 del 31 ottobre 2019 e riscontrata dal Ministero con nota del 27 novembre 2019, acquisita nella stessa data con protocollo n. 2969 della Sezione. Tale prima nota di riscontro aveva ad oggetto gli interventi avviati dal Ministero in quattro siti di

interesse nazionale: Valle del Sacco, Brescia-Caffaro, Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, Fidenza.

L'integrazione istruttoria prot. 1782 del 7 luglio 2021 è stata riscontrata dal Ministero con ulteriore nota del 1° settembre 2021, acquisita al protocollo della Sezione con n. 2243 del 2 settembre 2021 ed integrata con l'invio di alcuni documenti ulteriori, acquisiti al protocollo della Sezione con n. 253 del 26 gennaio 2021.

Tale seconda risposta istruttoria, oltre a fornire l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi relativi ai quattro SIN di cui alla prima comunicazione, aggiungeva informazioni relative agli interventi successivamente avviati per il SIN di Porto Marghera e il SIN dell'Area Vasta di Giugliano, nonché l'attività svolta a seguito dell'autorizzazione al programma nazionale di bonifica contenuta nell'art. 1, comma 800, della legge n. 145/2018.

Inoltre, al fine della migliore comprensione dello stato di attuazione degli interventi di bonifica finanziati dall'art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 245, della legge n. 205/2017, si è reso necessario svolgere alcune indagini istruttorie su fonti liberamente accessibili.

Con nota istruttoria, prot. n. 256 del 18 gennaio 2024, questa Sezione ha indirizzato alla Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, una richiesta volta ad acquisire una documentata relazione aggiornata sullo stato di utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 476 della Legge 208/2015, così come incrementato ai sensi dell'art. 1, comma 800 della Legge 145/2018. Nella nota si chiedeva, altresì, un aggiornamento sullo stato di attuazione della bonifica dei siti Valle del Sacco, Brescia-Caffaro, Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, Fidenza, Porto Marghera. Infine, si invitava l'Amministrazione a fornire elementi di chiarimento circa la destinazione e l'utilizzo del finanziamento inizialmente destinato alla bonifica del sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, successivamente presa in carico da Trenitalia S.p.A..

Il Ministero ha risposto alla suddetta nota istruttoria con relazione prot. 25368 del 9 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 641.

Con riferimento alle risposte e alla documentazione fornite, questa Sezione ha ritenuto di indirizzare una ulteriore nota istruttoria integrativa alla Direzione Generale

Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. 1528 del 14 marzo 2024, con la quale si chiedevano chiarimenti e documentazione, in particolare, in merito allo stato di avanzamento dei lavori e relativo quadro finanziario delle bonifiche dei Siti presi in esame.

Il Ministero ha fornito chiarimenti e documentazione con nota prot. n. 64932 del 5 aprile 2024, acquisita, in pari data, al protocollo della Sezione n. 1692.

CAPITOLO II

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DELLA VALLE DEL SACCO

Sommario: 1. Individuazione del sito e attività successiva. - 2. Gestione commissariale e gestione ordinaria. - 3. Art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015 e accordo di programma del 12 marzo 2019. - 3.1. Quadro degli interventi contenuto nell'accordo di programma del 12 marzo 2019. - 3.2. Modifiche in corso di esecuzione dell'accordo di programma del 12 marzo 2019. - 3.3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero. - 3.3.1. Successive relazioni della Regione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'accordo di programma e richiesta di convocazione del Comitato. - 4. Atto di modificativo ed integrativo dell'accordo di programma del 12 marzo 2019 e successive relazioni della Regione Lazio. - 5. Seguito istruttorio. - 5.1. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi previsti dal FSC Patto Lazio. - 5.1.2. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi previsti dal FSC piano operativo ambiente. 5.1.3. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi rif. O.C.D.P.C. n. 61/2013 ex ufficio commissariale.

1. Individuazione del sito e attività successive

A partire dal dopoguerra e fino agli anni '70 la Valle del Sacco è stata caratterizzata dall'espansione industriale, in particolare nel settore chimico, che ha avuto un impatto fortemente negativo sull'ecosistema della zona.

Il riconoscimento di sito contaminato di interesse nazionale avvenne con D.M. del 18 settembre 2001, n. 468 (Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale), seguito dal D.M. del 2 dicembre 2002, con il quale l'area venne delimitata provvisoriamente e parzialmente, includendovi i soli 22 Comuni che, inviando la relativa documentazione, avevano riscontrato la proposta di perimetrazione trasmessa dal Ministero con nota n. 11086/RIBO/DI/B del 19 novembre 2001.

Quindi, sulla base della documentazione successivamente prodotta dagli altri Comuni interessati, la perimetrazione venne completata con il D.M. del 23 ottobre 2003, comprendendo, in totale, le aree di 89 comuni.

Nel 2005 si verificarono fenomeni epidemiologici di estrema gravità che resero necessari abbattimenti di bestiame, chiusura di aziende e distruzione di prodotti agricoli.

Pertanto, con DPCM del 19 maggio 2005, venne dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale, fino al 30 aprile 2006, nei territori di Colleferro, Segni, Gavignano, Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Supino.

Il DPCM del 19 maggio 2005 fu seguito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, che nominò il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato per l'attuazione in via di urgenza dei relativi interventi, da effettuarsi anche mediante ricorso agli organi di studio e ricerca a tal fine individuati e con rilevanti stanziamenti in favore sia delle attività tecniche di bonifica che delle misure di sostegno degli esercizi produttivi, commerciali ed agricoli del comparto agro-zootecnico, intaccati dalla situazione emergenziale.

Con OPCM n. 3447 del 14 luglio 2005, venne stabilito il rafforzamento della struttura amministrativa di supporto del Commissario delegato, anche ai fini dell'erogazione di anticipazioni parziali in conto degli interventi necessari. Inoltre, venne previsto il trasferimento in apposita contabilità speciale delle risorse stanziare con l'Ordinanza di dichiarazione dello stato di emergenza.

I limiti di autorizzazione di spesa che erano previsti in tale Ordinanza furono eliminati con successiva ordinanza n. 3491 del 25 gennaio 2006.

Con l'art. 16 dell'OPCM n. 3552 del 17 novembre 2006, quegli stanziamenti furono incrementati di euro 8 milioni, a valere su risorse già nella disponibilità del Ministero: euro 5 milioni assegnati con decreto MEF del 1° marzo 2006, in favore di interventi per il SIN della Valle del Sacco; euro 3.000.000,00, a valere sugli stanziamenti del programma nazionale di bonifica di cui al D.M. n. 468/2001.

Il successivo D.M. n. 308/2006, di integrazione del programma nazionale di bonifica, stanziò, per il sito della Valle del Sacco, euro 4.500.000,00.

Dopo il DPCM del 24 luglio 2007, di seconda proroga dello stato di emergenza, con OPCM n. 3642 del 16 gennaio 2008 (*"Disposizioni urgenti in materia di protezione civile"*), furono destinate alla gestione commissariale per il sito della Valle del Sacco euro 3 milioni che l'art. 4 del D.M. 28 novembre 2006, n. 308, aveva in precedenza stanziato in favore della vigilanza sul territorio, da parte del nucleo ambientale dei Carabinieri, per le fonti di maggiore rischio di contaminazione.

Si segnala che il susseguirsi di decreti di proroga dello stato di emergenza ambientale della Valle del Sacco (DPCM del 6 aprile 2006, del 24 luglio 2007, del 30 maggio 2008, del 31 ottobre 2008, del 2 ottobre 2009, del 29 ottobre 2010, del 11 novembre 2011) ha portato al superamento del limite massimo di durata previsto

dall'art. 1-bis della legge n. 225/1992 (*“la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180”*).

La penultima proroga avvenne col DPCM del 29 ottobre 2010, che, contestualmente, estese lo stato di emergenza ai territori dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra: i Comuni interessati dallo stato di emergenza passarono, quindi, da 9 a 16.

Dopo l'ultimo DPCM di proroga del 11 novembre 2011, che fissava il termine finale del 31 ottobre 2012, intervenne l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 61 del 14 marzo 2013, che disponeva il passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria, assegnando a quest'ultima le risorse residue della prima, individuando nella Regione Lazio l'amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie per il risanamento del sito e stabilendo che tale coordinamento dovesse avvenire anche tenendo conto delle criticità emerse in esito di verifica ispettiva effettuata ai sensi del D.P.R. n. 51/1993. Le successive ordinanze n. 153/2014 e n. 253/2015 disciplinarono l'organizzazione funzionale al passaggio di consegne.

2. Gestione commissariale e gestione ordinaria

Le attività nella fase di passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria subivano un punto di arresto per effetto del decreto ministeriale del 11 gennaio 2013, emanato a seguito dell'art. 36-bis della legge n. 134/2012, che “declassava” l'area della Valle del Sacco a sito di interesse territoriale, mentre la qualificazione come SIN veniva ripristinata dalla sentenza del Tar del Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014.

Il procedimento di avvio della bonifica del SIN riprendeva quindi col D.M. del 22 novembre 2016 che ridefiniva i confini del sito, ampliando la precedente perimetrazione approvata con D.M. n. 4352 del 31 agosto 2008. In particolare, il D.M. del 22 novembre 2016 aggiungeva altri tre Comuni (Arce, Artena e Pastena) a quelli già interessati dalla precedente gestione commissariale.

Di conseguenza, l'area del SIN comprendeva un totale di 19 Comuni (Anagni, Arce, Artena, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colferro, Falvaterra, Ferentino,

Frosinone, Gavignano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola, Supino).

3. Art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015 e accordo di programma del 12 marzo 2019

L'art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015, stanziava per la bonifica della Valle del Sacco l'importo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Nello stato di previsione pluriennale del Ministero il relativo impegno fu registrato nel cap. 7515/1.

Ai fini dell'avvio della procedura di bonifica del sito interamente in gestione ordinaria, in data 12 marzo 2019 il Ministero e la Regione Lazio stipulavano un accordo di programma, successivamente approvato con decreto direttoriale n. 51 del 10 aprile 2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 8 maggio 2019.

Il predetto accordo di programma era finanziato per euro 53.626.188,68, così suddivisi:

- per euro 10.000.000,00 con le risorse di cui all'art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015, già impegnate, in favore della Regione Lazio, nel cap. 7515/1 dello stato di previsione del Ministero, con D.D. n. 308 del 29 agosto 2017 (euro 5.000.000,00, in conto residui 2016; euro 4.858.132,00 in conto competenza) e D.D. n. 454 del 23 ottobre 2017 (euro 141.868,00, in conto competenza);
- per euro 11.026.188,68 con la pari disponibilità residuale dell'ex contabilità speciale relativa alla gestione commissariale;
- per euro 16.300.000,00, con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, assegnate all'ambito ambientale dalla deliberazione CIPE n. 25/2016, seguita dalla deliberazione CIPE n. 55/2016, di approvazione del relativo piano operativo predisposto dal Ministero e suddiviso in quattro sottopiani, tra cui quello relativo alla tutela del territorio e delle acque, recante programmazione di intervento per il SIN della Valle del Sacco;

- per ulteriori euro 16.300.000,00, con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 assegnate (a integrazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013), per le aree tematiche differenti da quella relativa alle infrastrutture, alla Regione Lazio con deliberazione CIPE n. 56/2016, ai fini dell'attuazione del relativo patto territoriale.

L'accordo individuava nella Regione Lazio il responsabile dell'attuazione (RUA) e, ai fini della garanzia di un'adeguata azione di *governance* e di controllo sullo sviluppo e sulla regolarità degli interventi, istituiva un Comitato di indirizzo e di controllo, composto da un rappresentante del Ministero, che svolge anche le funzioni di Presidente, nonché da tre ulteriori rappresentanti, rispettivamente della Regione Lazio, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA Lazio.

L'accordo era privo di informazioni sugli interventi effettuati in corso di precedente gestione commissariale e non recava, comunque, menzione di alcuna preventiva analisi sullo stato della contaminazione.

3.1. Quadro degli interventi contenuto nell'accordo di programma del 12 marzo 2019

In riferimento alle aree di suddivisione del sito, l'accordo, all'art. 6, contiene l'elenco dei primi interventi urgenti, con una programmazione di spesa che, corrispondendo ad euro 29.693.623,60, dà luogo a disponibilità, per gli interventi successivi, di euro 23.932.565,08, come da quadro sotto riportato.

Interventi	Risorse FSC-Patto Lazio	Risorse FSC-Piano Operativo. Amb.	Art. 1, c. 476, Legge 208/2015	Residuo dell'ex contabilità speciale	Totale
Ex Polveriera - Comune di Anagni	2.909.889,68				2.909.889,68
Sost in danno Ex SNIA BPD-Bosco Fauto - Comune di Ceccano	1.388.000,00				1.388.000,00
Ex stab. Annunziata di Ceccano	1.001.500,00				1.001.500,00
Ex cava Pietrisco Anime sante di Ceccano	972.500,00				972.500,00
Ex Cartiera Vita Mayer-Comune Ceprano	793.670,22				793.670,22
Ex Europress Comune Ceprano	1.170.392,72				1.170.392,72
Ex Industrie Olivieri-Ceprano	4.353.793,45				4.353.793,45
Ex Cartiera- Comune di Ferentino	1.420.030,60				1.420.030,60
Ponti della Selva-Comune di Paliano	561.698,50				561.698,50
Monitoraggio acque potabili-Tutti i comuni	1.728.524,83				1.728.524,83
Ex disc. Le Lame-Frosinone		1.016.365,00			1.016.365,00
Aree agr. ripariali-Tutti i comuni		4.000.000,00			4.000.000,00
Terreno tra disc. Le Lame e fiume Sacco		1.500.000,00			1.500.000,00
Programma di valutaz. epidemiologica		960.000,00			960.000,00
Compr. di Colferro denomin. "Arpa 2"		4.652.469,63			4.652.469,63
"Caffaro Chetoni Fenilglicina"		1.264.788,97			1.264.788,97
Tot. interv. di immediata attuazione	16.300.000,00	13.393.623,60			29.693.623,60
Totale risorse da programmare	/	2.906.376,40	10.000.000,00	11.026.188,68	23.932.565,08

3.2. Modifiche in corso di esecuzione dell'accordo di programma del 12 marzo 2019

La nota del Ministero prot. n. 24411 del 27 novembre 2019, precisando che le attività di bonifica erano in fase di avvio, trasmetteva alla Sezione, unitamente all'accordo di programma del 12 marzo 2019, i seguenti allegati:

- richiesta della Regione Lazio prot. n. 785006 del 3 ottobre 2019, di variazione dell'accordo di programma;
- convocazione, da parte del Ministero, del Comitato di indirizzo e di controllo sull'accordo, per l'esame della richiesta;
- verbale del Comitato di accoglimento della richiesta.

La richiesta di variazione dell'accordo di programma contenuta nella citata nota della Regione Lazio era, nell'ambito del quadro degli interventi di cui all'art. 6 dell'accordo, riferita al comprensorio "Arpa 2" di Colleferro ed aveva ad oggetto:

- a. la modifica dello stanziamento;
- b. lo spostamento della relativa imputazione dai fondi del piano operativo ambiente (FSC) a quelli dell'ex contabilità speciale.

I due punti vengono di seguito esposti.

a. Modifica dello stanziamento

La richiesta formulata dalla Regione Lazio di modifica di stanziamento (da euro 4.652.469,63 ad euro 6.575.894,03), nell'espone due schemi di riferimento e senza indicare gli estremi dei relativi atti amministrativi, veniva motivata come segue: *"Il totale dell'intervento, così come calcolato, all'esito di un approfondimento, è risultato errato in quanto determinato sulla base del solo prezzo offerto dall'aggiudicatrice sulla base del solo quadro tecnico economico a base di gara che di seguito si riporta e oltretutto al netto dell'IVA"*.

Tale motivazione appare poco convincente, in quanto dal confronto dei due prospetti di "quadro economico in fase di gara" e di "quadro economico post gara" emergono diverse incongruenze, a partire dall'importo totale a base di appalto pari a euro 7.050.996,97 (cui deve essere aggiunto l'ulteriore importo a titolo di IVA sui lavori medesimi, pari a euro 705.099,70) notevolmente superiore allo stanziamento di euro 4.652.469,63 previsto dall'accordo di programma, mentre sorprende l'esatta corrispondenza tra l'importo dello stanziamento originale e il valore dei lavori a base

di gara (euro 6.602.057,09) già al netto del ribasso di gara del 36,33% ed aumentati degli oneri per la sicurezza (euro 448.939,88), evidenziato nel rigo 5 aggiunto alla corrispondente tabella qui di seguito:

QUADRO ECONOMICO IN FASE DI GARA		
	Descrizione	Importo
	Lavori a base di gara	6.602.057,09
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	448.939,88
	Totale somma a base di appalto	7.050.996,97
Rigo 5 (aggiunto)	Lavori di fase di gara - ribasso del 36,33% + oneri per la sicurezza	4.652.469,63
Rigo 6	Iva su lavori 10%	705.099,70
	Coordinamento in fase di progett. ed esecuzione	37.006,94
	Direzione lavori comprensiva di Iva 21%	157.300,00
	Contributi (CNPAIA)	6.901,84
	Imprevisti (10%)	660.205,71
	Spese di collaudo comprensive di Iva (21%)	14.473,71
	Spese di pubblicazione	6.500,00
	Accantonamento per procedura di gara	126.917,95
	TOTALE GENERALE COMPRESIVO DI IVA	8.765.402,82

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
	Descrizione	Importo
	Lavori a base di gara	6.602.057,09
	Ribasso 36,33%	2.398.527,34
	TOTALE NETTO LAVORI	4.203.529,75
	Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	448.939,88
	Totale lavori	4.652.469,63
	Accantonamento art. 3.2 capitolato	300.000,00
	Rilievi, accertamenti ed indagini	100.000,00
	Attività tecnico-amministrative	50.000,00
	Accertamenti di laboratorio + IVA 22%	122.000,00
	Spese di collaudo	30.000,00
	Imprevisti + IVA 10%	257.705,83
	Lavori in economia + IVA 10%	295.393,87
	Accant. art. 113 d.lgs. 50/2016	105.764,95
	Vigilanza armata	130.000,00
	Iva 10% su tot- lavori ed accanton.	495.246,96
	Coordinamento sicurezza	37.312,78
	TOTALE GENERALE COMPRESIVO DI IVA	6.575.894,03

Quanto esposto rende chiaro che, per l'area "Arpa 2" di Colleferro, la previsione inserita nell'accordo di programma del 12 marzo 2019, all'atto della stesura dello stesso, corrispondeva al seguente calcolo.

QUADRO ECONOMICO IN FASE DI GARA	
Descrizione	Importo
Lavori in fase di gara	6.602.057,09
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	448.939,88
Totale somma a base di appalto	7.050.996,97
Lavori di fase di gara - rib. del 36,33% + oneri secur.	4.652.469,63

Non essendo stati forniti gli atti amministrativi di riferimento, non ci sono elementi per ritenere che la somma di euro 4.652.469,63 fosse non comprensiva di IVA.

Le anomalie procedurali relative a questa area sono state evidenziate più recentemente nella nota del Commissario Straordinario della Regione Lazio prot. n. 17147 del 6/2/2023, la quale, in relazione agli accordi transattivi¹ ex Ufficio Commissariale intervenuti con la società Se.Co.Sv.Im. S.r.l.², proprietaria dei siti Arpa 1 e Arpa 2, ha rilevato la mancata attivazione della fase di gestione operativa per il sito Arpa 1 il cui intervento di bonifica si è concluso con il collaudo nel 2013 ed il mancato avvio dell'attività di messa in sicurezza permanente per il sito Arpa 2, "essendo in fase di verifica la progettazione esecutiva della ditta Tb Teseco". Al riguardo, in merito alla verifica della progettazione esecutiva della ditta destinataria dell'appalto per l'area Arpa 2, è notizia recentissima (aprile 2024), successiva allo scambio di comunicazioni con il Ministero, quella relativa all'approvazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori di messa in sicurezza dell'area. Ciò consente a questa Sezione di considerare positivamente il superamento delle criticità sopra citate a lungo perpetratesi in questo sito.

Per il sito Arpa 1, la Regione riferisce di aver sollecitato la consegna dell'area per le relative verifiche.

Questa Sezione ritiene debbano essere forniti dei chiarimenti su quali adempimenti la Regione abbia posto essere dopo avere sollecitato, senza successo, la restituzione dell'area Arpa 1.

¹Accordi datati rispettivamente 18/12/2008 e 29/07/2011 (e relativo Addendum del 02/08/2012).

² Se.Co.Sv.Im. è la società immobiliare del Gruppo Avio proprietaria di circa 910 ettari nei comuni di Colleferro, Segni e Artena (provincia di Roma).

La medesima nota richiama gli impegni economici contenuti nei predetti accordi, affermando che questi ultimi devono essere volturati in favore del subentrato accordo di programma e a titolarità del Ministero.

D'altra parte, la stessa nota della Regione afferma che i due accordi transattivi non rientrano nell'accordo di programma, atto derivante dalla scelta dello Stato di procedere alla bonifica della Valle del Sacco con fondi pubblici, che pertanto rende, come già detto, parallele e separate tutte le attività rivolte agli obblighi e alle responsabilità dei soggetti privati interessati

Nel Verbale del Comitato di indirizzo e controllo del 6 settembre 2023 la Regione ha evidenziato la necessità di utilizzare le risorse dell'Accordo di Programma al fine di effettuare alcuni modesti lavori sul sito di ARPA1. Al riguardo, con riferimento all'intervento di bonifica Arpa 1, l'attuazione della citata fase di gestione post operativa, in forza del ricordato accordo transattivo tra ex gestione commissariale e Se.Co.Sv.Im., resta in capo a quest'ultima. La Se.Co.Sv.Im. ha comunicato che avvierà le attività di gestione post operativa solo a valle di alcuni interventi che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto effettuare, ma che ad oggi non sono stati realizzati. Per ovviare a tali criticità la Regione ha chiesto risorse ammontanti a circa € 100.000,00.

Il Presidente del Comitato (rappresentante del Ministero), ricordando che i succitati Accordi transattivi non rientrano nell'Accordo di Programma del SIN del Fiume Sacco del 2019, così come integrato e modificato con atto del 2021, ha affermato che allo stato, nessuna risorsa può essere al riguardo concessa. Inoltre, il Ministero, con nota prot. n. 22405 del 20/02/2023, ha ulteriormente chiarito e motivato quanto già discusso nell'ambito dell'audizione del 16 giugno 2022 richiesta dalla Società Se.Co.Sv.Im. e convocata dal Ministero nella quale ha partecipato la stessa Regione Lazio.

Pertanto, il Presidente ha invitato la Regione Lazio ad avviare ogni utile iniziativa al fine di individuare, nell'ambito del bilancio regionale, le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

b. Spostamento dell'imputazione dai fondi dal piano operativo ambiente all'ex contabilità speciale

La richiesta di spostamento dell'imputazione contabile dai fondi del piano operativo ambiente all'ex contabilità speciale veniva motivata come segue: *“Il finanziamento dell'intervento in oggetto con i fondi FSC MATTM, come attualmente previsto nell'accordo, potrebbe, invero, comportare delle criticità di gestione contabile. Infatti, per il suddetto intervento, è previsto un contributo economico volontario della Se.Co.Sv.Im. S.r.l., proprietaria del sito, in base ad un accordo transattivo concluso tra quest'ultima e l'ex ufficio commissariale in data 29 luglio 2011 previa acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, corrispondente all'80% del valore dei lavori, nella misura massima comunque di euro 5.000.000,00. Detto contributo sarà corrisposto dalla Se.Co.Sv.Im. S.r.l dietro richiesta della Regione in seguito all'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione dei vari SAL, dando origine pertanto a delle voci di entrata che potranno, in ogni caso, essere oggetto di riprogrammazione, da parte di codesto comitato, ai sensi del comma 5, art. 6, dell'accordo. In merito, poi, alla natura del suddetto contributo economico, la scrivente direzione ritiene, salvo contrario avviso di codesto Comitato, che trattasi di una semplice partecipazione economica volontaria – definita nell'ambito della transazione – di un soggetto privato obbligato ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006 s.m.i. in quanto proprietario del sito. In altri termini, si tratta della restituzione parziale – in quanto oggetto di transazione, come chiarito anche dall'Avvocatura Generale dello Stato in sede di parere preventivo, dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'intervento, in sostituzione e in danno del soggetto obbligato e, quindi, non configura un'ipotesi di cofinanziamento dell'opera”.*

In data 18 ottobre 2019, il Comitato procedeva sia alla modifica dello stanziamento per l'area “Arpa 2” del Comune di Colleferro (da euro 4.652.469,63 ad euro 6.575.894,03), che allo spostamento della relativa imputazione sui fondi dell'ex contabilità speciale.

Denominazione degli interventi	Risorse FSC-Piano operativo ambiente	Residuo dell'ex contabilità speciale
Comprensorio di Colleferro “Arpa 2”	Cancellazione di euro 4.652.469,63	Inserimento di euro 6.575.894,03

3.3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero

In riferimento ai contenuti della richiesta della Regione Lazio prot. 785006 del 3/10/2019, la Sezione, con integrazione istruttoria prot. n. 1782 del 7/7/2021, chiedeva chiarimenti al Ministero, rilevando:

- a. l'eccedenza dell'affermazione di errore materiale, alla luce delle anomalie che, sia autonomamente che comparativamente, emergono dallo schema "quadro economico in fase di gara" e dallo schema "quadro economico post gara";
- b. l'incompatibilità dello spostamento dell'imputazione sui fondi dell'ex contabilità speciale con i vincoli programmatori dell'accordo di programma;
- c. l'inesistenza, in quest'ultimo, di contributi privati;
- d. il contrasto tra l'affermata appartenenza dell'attività di bonifica dell'area "Arpa 2" di Colleferro a quelle già programmate ed avviate dall'ex ufficio commissariale ed il seguente contenuto dell'allegato tecnico all'accordo di programma: *"Altre criticità sono rappresentate dai siti ricadenti nel comprensorio industriale di Colleferro, dove risultano già attuati gli interventi predisposti sotto la precedente gestione commissariale, rendendosi comunque necessario completare i rimanenti, per i quali risultano approvati i relativi progetti"*.

Ancorché le predette osservazioni dovessero necessariamente essere intese come riferite alla decisione approvativa contenuta nel verbale del Comitato del 18 ottobre 2019, con nota di riscontro prot. n. 93082 del 1/9/2021 il Ministero, affermando di aver, per il punto a) richiesto chiarimenti alla Regione, ha trasmesso, senza valutazione alcuna, la risposta dalla stessa ricevuta con nota prot. n. 663756 del 30/7/2021, affermando che la questione ricade nella competenza esclusiva dell'organo territoriale, *"quale responsabile unico dell'attuazione dell'accordo di programma"*.

Ciò si traduce in discostamento dai principi autorizzatori contenuti nell'accordo di programma, che:

- all'art. 7, istituisce il Comitato di indirizzo e di controllo a garanzia della correttezza dello svolgimento degli interventi programmati;
- correla automaticamente il predetto art. 7 all'art. 5, di richiamo dei principi generali che rendono normativamente ammissibili le spese, e all'art. 3, che individua

nella Regione Lazio il responsabile unico dell'attuazione dell'accordo, quale fase esecutiva.

Per i rilievi di cui ai punti b) e c), le risposte contenute nella medesima nota del Ministero sono integralmente omissive, affermando che:

- il contrasto con i vincoli programmatori può ritenersi superato sulla base dell'atto integrativo dell'accordo di programma sottoscritto in data 8 aprile 2021, disponendo quest'ultimo nuovi vincoli programmatori e nuova allocazione delle risorse finanziarie;
- l'accordo di programma non disciplina alcuna forma di finanziamento privato ed eventuali entrate di questo genere saranno, come già evidenziato dalla Regione nella nota del 3 ottobre 2019, oggetto di riprogrammazione da parte del Comitato, ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo medesimo.

Per il punto d), il Ministero afferma: *“si rinvia alla nota della Regione Lazio del 30/7/2021, che illustra l'iter amministrativo dell'intervento, avviato, nella fase progettuale e di affidamento da parte della gestione commissariale e oggi inserito nell'accordo di programma, limitatamente alla fase esecutiva”*.

Si aggiunge che la Regione ha modificato d'ufficio gli schemi contenuti nella propria nota prot. 785006 del 3 ottobre 2019. Ciò risulta dal seguente quadro, riportato nella nota di risposta prot. n. 663756 del 30/7/2021, il quale sostituisce al precedente “quadro economico post gara”, uno schema denominato “quadro economico definitivo” e modificato anche in singoli importi.

Lavori a base di gara	6.602.057,09
Ribasso d'asta del 36,33%	2.398.527,34
Totale netto lavori	4.203.529,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	448.939,88
Totale lavori	4.652.469,63
Accantonamento art. 3.2 capitolato	300.000,00
Iva 10% su tot. lavori ed accantonamento	495.246,96
Coordinamento sicurezza, IVA inclusa	65.977,60
Rilievi, accertamenti ed indagini, IVA inclusa	102.075,56
Spese per accertamenti di laboratorio, IVA inclusa	120.000,00
Spese di collaudo, IVA inclusa	51.418,88
Imprevisti, IVA inclusa	257.705,83
Lavori in economia, IVA inclusa	295.234,61
Accantonamento Art. 113 d. lgs. 50/2016	105.764,95
Oneri per vigilanza armata	130.000,00
Totale generale comprensivo di IVA	6.575.894,02

La citata nota della Regione prosegue nei seguenti termini: *“ Appare di tutta evidenza che la differenza di costi rilevata, giustamente, dalla Corte dei conti non è relativa alla sola IVA, così come riportato nel verbale del Comitato, ma ad una serie di voci che non erano state prese in considerazione per l’inserimento dell’intervento all’interno dell’accordo di programma. Pertanto, si ritiene che il Comitato, preso atto di quanto rilevato dalla Corte dei conti, debba rettificare quanto verbalizzato nella seduta del 18 ottobre 2019, motivando diversamente il proprio parere sulla rimodulazione del quadro economico”*.

Si tratta, quindi, di argomentazioni intervenute a seguito della richiamata osservazione della Corte dei conti, considerato che, al contrario, il Comitato nel verbale della seduta del 18 ottobre 2019, limitandosi a prendere atto della richiesta di variazione, accoglieva sia la modifica della fonte di finanziamento che i maggiori impegni dell’intervento riferiti, in quella sede, dal rappresentante regionale, in termini di errore dovuto a mancato computo dell’IVA e di altre voci di spesa. Si aggiunge che un eventuale errore del Comitato nel senso affermato dalla Regione non sarebbe modificativo della linea di separazione tra le rispettive competenze e responsabilità, in rapporto alle quali il Comitato avrebbe, comunque, dovuto comunicare le determinazioni adottate.

3.4. Successive relazioni della Regione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'accordo di programma e richiesta di convocazione del Comitato

Come è noto, la Regione deve inviare relazioni semestrali al Comitato per la verifica periodica dell'attività svolta, come previsto dall'art. 7, comma 5, dell'accordo di programma.

Questa Sezione aveva in precedenza ricevuto dal Ministero informazioni relativamente alle relazioni della Regione tramite i resoconti delle riunioni del Comitato (da ottobre 2020, convocato a più riprese). Nella riunione del 23 dicembre 2020, tenutasi a seguito di convocazione del Ministero prot. 0106275 del 17 dicembre 2020, il Comitato autorizzava, sulla base della relativa bozza e degli allegati alla stessa, la modifica e l'integrazione dell'accordo di programma del 12 marzo 2019.

4. Atto modificativo e integrativo dell'accordo di programma del 12 marzo 2019 e successive relazioni della Regione Lazio

L'atto modificativo e integrativo dell'accordo di programma del 12 marzo 2019, sottoscritto in data 8 aprile 2021 dal Presidente della Regione Lazio e in data 21 aprile 2021 dal Ministro della transizione ecologica, è stato approvato con decreto direttoriale n. 62 del 11 maggio 2021 e registrato dalla Corte dei conti in data 26 maggio 2021.

L'atto, riportante il dettaglio di numerose modifiche delle previsioni di intervento tecnico presenti nell'accordo del 12 marzo 2019, colloca prioritariamente gli interventi programmati sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione.

Il quadro di cui all'art. 6 dell'accordo del 2019 risulta, pertanto, modificato così come segue.

Denominazione interventi	Risorse FSC- Patto Lazio	Risorse FSC- Piano Op. Amb.	Legge 208/2015	Residuo dell'ex cont. speciale	Totale
Ex Polveriera - Comune di Anagni	2.909.889,68				2.909.889,68
Int. sostitutivo in danno ex SNIA-BPD-B. Faito	1.388.000,00				1.388.000,00
Ex Stabilimento Annunziata Comune di Ceccano	1.001.500,00				1.001.500,00
Ex Cartiera Vita Mayer-Comune di Ceprano	793.670,22				793.670,22
Ex Europress - Comune di Ceprano	1.170.392,72				1.170.392,72
Ex Industrie Olivieri - Comune di Ceprano	4.353.793,45				4.353.793,45
Ex Cartiera--Comune di Ferentino	2.392.530,60				2.392.530,60
Ponti della Selva- Comune di Paliano	561.698,50				561.698,50
Monitoraggio acque - Tutti i comuni	1.728.524,83				1.728.524,83
Ex discarica Le Lame- Comune di Frosinone		10.840.000,0			10.840.000,00
Aree agr. ripariali- Tutti i comuni		4.000.000,00			4.000.000,00
Programma di valutazione epidemiologica		960.000,00			960.000,00
Arruolamento e follow up di una "Coorte nati nel Sin"		500.000,00			500.000,00
Comprensorio di Collesferro "Arpa 2"				6.575.894,03	6.575.894,03
Comprensorio "Caffaro Chetoni Fenilglicina".				1.264.788,97	1.264.788,97
Definizione dei valori di fondo acque e suoli				850.000,00	850.000,00
Totale interventi di immediata attuazione	16.300.000,0	16.300.000,0		8.690.683,00	41.290.683,00
Totale risorse da programmare	/	/	10.000.000,0	2.335.505,68	12.335.505,68

Nel testo del nuovo accordo, lo stato di inattuazione del precedente viene motivato in termini di “inevitabili ritardi dovuti all’emergenza pandemica” e “limitata documentazione agli atti, consistente nei soli studi di fattibilità tecnico-economica presentati dalle amministrazioni comunali”.

La successiva relazione prot. n. 47647 del 19 gennaio 2022 evidenzia un’evoluzione gestionale assai parziale, in quanto limitata agli atti programmatori. Dalle allegate schede, emerge che gli impegni di spesa risultano solo per una parte degli interventi elencati nel relativo quadro dell’accordo di programma e, comunque, non recando indicazione del relativo importo, non possono con certezza considerarsi integralmente, e non parzialmente, riferiti alle attività specifiche che risiedono in ciascun intervento.

La Sezione, nel constatare che, senza la proroga – avvenuta mediante l’art. 11 *novies* della legge 28 giugno 2021 n. 58, di conversione del d.l. 22 aprile 2021 n. 52 – del termine del 31 dicembre 2021 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate sulle risorse FSC, le relative assegnazioni sarebbero state revocate o ridotte, prendeva atto dell’assenza di concreta programmazione organizzativa.

5. Seguito istruttorio

Con nota prot. n. 25368 del 9 febbraio 2024, la Direzione Generale competente del Ministero ha comunicato che, rispetto al valore dell’Accordo di Programma, risultano programmati complessivi € 41.290.683,00 e ancora da programmare € 12.335.505,68.

Nello specifico, il Ministero ha riferito sinteticamente lo stato di attuazione degli interventi, rendendo necessaria da parte della Sezione una nota istruttoria integrativa prot. 1528 del 14 marzo 2024. Con la nota istruttoria integrativa citata si chiedevano altresì:

- gli atti di assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate per gli interventi imputati sulle risorse Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Patto Lazio, sulle risorse FSC – Piano operativo ambiente, sulle risorse residue della precedente gestione commissariale e sulle risorse ordinarie;
- gli atti di liquidazione dei relativi S.A.L.;

- i verbali del Comitato di indirizzo e di controllo, relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

- gli atti richiamati nella determinazione della Regione Lazio n. G16365 del 5/12/2023, avente ad oggetto “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2”.

La Direzione Generale competente del Ministero ha risposto con nota prot. 64932 del 5 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 1692, fornendo altresì, come richiesto da questa Sezione, le relazioni della Regione Lazio sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, come di seguito riportato.

5.1. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi previsti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Patto Lazio – risorse assegnate € 16.300.000,00

L'accordo quadro di servizi è stato suddiviso in 9 lotti, comprendente le attività di classificazione e rimozione rifiuti, nonché di caratterizzazione di 8 siti e di supporto al monitoraggio delle acque in tutti i Comuni del SIN, a seguito di gara comunitaria a procedura aperta con un QE per un importo di euro 10.727.776,92, conclusasi con aggiudicazione il 4/11/2022. A tale fine è stata impegnata la residua parte di risorse ex FSC-Patto Lazio, nel rispetto della tassativa scadenza del 31/12/2022. Per tutti i lotti sono stati stipulati gli Accordi Quadro in data 30/05/2023, oggetto di contratti applicativi.

- *Lotto 1 – Servizio per la caratterizzazione e Messa in sicurezza delle Ex Industrie Olivieri – Comune di Ceprano, per un importo aggiudicato di 3.115.507,83.*

Il TAR Latina, con ordinanza cautelare n. 133 del 19/07/2023, nel sospendere l'ordinanza provinciale di Frosinone n. 2 del 31/08/2017 prot. n. 63037/2017, che aveva individuato, tra l'altro, il Sig. Olivieri come responsabile della potenziale contaminazione, ha così previsto: “Ritenuta, inoltre, la sussistenza di un pregiudizio caratterizzato dai presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. in relazione all'imminente accesso di terzi alle aree in questione per l'inizio delle operazioni di caratterizzazione, e la necessità di mantenere la *res adhuc* integra fino alla definizione del giudizio nel merito”. Avverso la succitata pronuncia è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato che, con ordinanza pubblicata il

15/09/2023, ha così disposto “Considerato che non si ravvisano, sotto il profilo del periculum, i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che le esigenze cautelari prospettate dalla Provincia di Frosinone non appaiono tali da giustificare la riforma della ordinanza impugnata (essenzialmente finalizzata a mantenere la *res adhuc* integra fino alla definizione nel merito del giudizio), tenendo conto che il giudice di primo grado ha già fissato per il 23 aprile 2024 l’udienza pubblica di trattazione del ricorso; Ferma restando la valutazione – che il Collegio rimette al TAR Lazio - Sezione staccata di Latina – della possibilità di anticipare ulteriormente l’udienza pubblica in primo grado, al fine di una ancor più tempestiva definizione della controversia tale da consentire, se del caso, l’esecuzione da parte della Regione Lazio dei programmati interventi di caratterizzazione e di bonifica del sito...”.

La Regione Lazio, al riguardo, con relazione semestrale trasmessa con nota prot. n. 15548 del 2 febbraio 2024, ha comunicato di essere impossibilitata ad intraprendere alcuna attività sul sito in quanto deve attendere l’esito dell’udienza di merito del TAR Latina fissata per il 23 aprile 2024.

- *Lotto 2 – Servizio per la caratterizzazione e MiSE della Ex Cartiera nel Comune di Ferentino (FR) – intervento aggiudicato € 1.811.485,66, in corso*
- *Lotto 3 - Servizio per la caratterizzazione e MiSE dell'Ex Stabilimento Annunziata nel Comune di Ceccano (FR). Importo aggiudicato € 739.104,45, in corso*
- *Lotto 4 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera VITA MAYER nel Comune di Ceprano (FR). Importo aggiudicato € 558.121,78.*

Per la relativa bonifica, la Regione, dopo aver aggiudicato il servizio di classificazione rifiuti e di elaborazione del relativo piano di rimozione, nonché quello relativo all’effettuazione della caratterizzazione, ha comunicato alla Società “Calliope Immobiliare srl”, proprietaria del sito, che la stessa dovrà farsi carico di tutte le attività che, per l’area dell’ex cartiera, sono previste nell’accordo di programma successivo alla gestione commissariale, nel corso della quale il Comune di Ceprano ha emesso l’ordinanza n. 56 del 9/6/2010. La Società suddetta ha dichiarato la volontà di eseguire gli interventi di risanamento ambientale.

Al riguardo, il Ministero ha comunicato alla Sezione che l'eventuale modifica del soggetto attuatore della bonifica sarà oggetto di valutazione del Comitato di indirizzo e di controllo sull'accordo di programma.

La Regione, con nota del 2 febbraio 2024, ha informato che l'esecuzione dell'intervento sul sito ex Vita Mayer, direttamente da parte della società proprietaria Calliope Immobiliare, sarà regolamentato sulla base di quanto discusso nel corso di un incontro specifico avvenuto in data 15 gennaio 2024 tra la Regione Lazio e la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. In relazione ai conseguenti sviluppi dell'intervento, si segnala che a questa Sezione non sono stati forniti ulteriori elementi documentali.

- *Lotto 5 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex Polveriera nel Comune di Anagni (FR). Importo aggiudicato € 2.203.805,81, in corso*
- *Lotto 6 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex SNIA - Bosco Faito. Importo aggiudicato € 1.015.598,59. Viene riferito che è stato predisposto il prospetto economico alla base del primo contratto applicativo ed è in corso di perfezionamento la determinazione di approvazione, successivamente alla quale sarà dato seguito alla consegna del servizio con avvio delle attività.*
- *Lotto 7 - Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano. Importo aggiudicato € 329.179,75.*

Per il sito "Ponti della Selva" risulta svolta la fase esecutiva riguardante la classificazione dei rifiuti e l'elaborazione del piano di rimozione.

La stipula del primo applicativo ha subito ritardi per questioni legate alla proprietà del sito.

- *Lotto 8 - Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, l'elaborazione e l'esecuzione del piano di caratterizzazione e l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica - intervento ex Europress - Comune di Ceprano. Importo aggiudicato € 529.574,26, in corso.*

- L'intervento di area vasta "Monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico" in tutti i Comuni è finalizzato a valutare il grado di inquinamento delle acque e prevede due distinte procedure attuative:
 - un accordo interistituzionale tra Regione Lazio, ARPA, ISPRA, ISS e le ASL competenti, per un importo di € 1.176.955;
 - una procedura di gara inerente al supporto logistico alle attività di campionamento.

5.2. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi previsti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) - piano operativo ambiente - risorse assegnate € 16.300.000

- *Intervento Ex Discarica Le Lame - Caratterizzazione e Interventi Ambientali - Comune di Frosinone*

La Regione Lazio ha aggiudicato la gara per il servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame Sin Bacino del Fiume Sacco, con determinazione di aggiudicazione n. G16608 del 29/11/2022 per il servizio pari ad € 8.053.568,77. L'Accordo quadro, sottoscritto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il 19.06.2023 e dalla Direzione Ciclo dei rifiuti il 13.07.2023, è stato annotato al Registro cronologico n. 28565 del 11 agosto 2023.

La discarica ha problematiche di diversa natura, legate tra l'altro agli interventi sul sito già eseguiti dal Comune rientranti nei finanziamenti cosiddetti ex-Accordo di Programma Quadro, ma che non sono stati ancora completati. Per questi ultimi, connessi agli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra Ministero e Regione, è necessario che il Comune acquisisca la certificazione da parte della competente Provincia di Frosinone. Sono state pertanto avviate interlocuzioni con gli uffici del Comune di Frosinone e della Provincia al fine di acquisire atti e documentazione necessari al corretto prosieguo delle attività.

Risulta avviato, con l'ausilio della Provincia di Frosinone, il procedimento amministrativo ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.

- *Caratterizzazione delle Aree Agricole Ripariali*

Con nota prot. 25368 del 9 febbraio 2024 il Ministero ha riferito che per l'esecuzione di questo intervento di area vasta sono state attivate due distinte procedure:

- Un accordo interistituzionale ex art. 15 L. n. 241/1990 s.m.i. (l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) già stipulato;
- un accordo quadro con procedura di gara aggiudicata.

Viene riportato come concluso il primo contratto applicativo nell'ambito del quale sono stati eseguiti i campionamenti nei territori dei comuni Colleferro, Segni, Gavignano Paliano e Anagni.

- *Realizzazione del Programma di Valutazione Epidemiologica nei Comuni ricadenti nel S.I.N. Valle del Sacco*

Con nota prot. 25368 del 9 febbraio 2024 il Ministero ha riferito che per la realizzazione del programma è stata sottoscritta il 12/12/2019 una Convenzione tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale ASL Roma 1 (DEP), avente ad oggetto "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco - D.M. n. 321/2016".

L'Accordo per un importo di € 960.000,00, è stato registrato al numero Reg. Cron. 24287 del 05/10/2020.

Le attività previste dal Programma sono completate. Con nota prot. 1045 / D.E. il Dipartimento di epidemiologia SSR ha trasmesso la relazione scientifica e il rendiconto economico finale del programma di valutazione epidemiologica della popolazione.

I risultati del progetto INDACO, ideato per identificare il programma di valutazione epidemiologica della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco, sono in fase di pubblicazione nelle relative

sezioni del sito del progetto e verranno diffusi attraverso i canali di comunicazione del Dipartimento di Epidemiologia.

- *Arruolamento e Follow Up di una Coorte dei Nati nel Sin Valle del Sacco*

Il progetto INDACO comprende altresì lo studio di una coorte di nati nei Comuni del SIN Valle del Sacco, finalizzato allo studio dello stato di salute dei bambini in relazione all'esposizione ai fattori di rischio ambientali nei primi mille giorni di vita.

Con nota prot. 25368 del 9 febbraio 2024 il Ministero ha riferito che la Regione Lazio e il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale ASL Roma 1 (DEP) hanno sottoscritto la convenzione ex articolo 15 legge 241/90 avente ad oggetto "Intervento Coorte dei nati nel Sin Valle del Sacco per la valutazione prospettica dello stato di salute dei bambini in relazione ai fattori di rischio ambientali (CoNVaS)" - CUP F87G20000080001 - Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020", per una spesa complessiva di € 500.000,00.

5.3. Sintesi dello stato di attivazione degli interventi rif. O.C.D.P.C. n. 61/2013³ ex ufficio commissariale - risorse assegnate € 11.026.188,68

- *Messa in Sicurezza Permanente del Sito Arpa 2 – Comprensorio Industriale di Colleferro.*

Nella relazione della Regione sullo stato degli interventi prot. n. 154548 del 2/02/24, trasmessa dal Ministero a questa Sezione, viene riferito che il progetto esecutivo dell'intervento e il relativo quadro tecnico-economico (che ha recepito le osservazioni della Corte dei conti, indagine V.9/2021 (già V.7/2019), comunicata dal MASE con nota n. 81189 del 23/07/2021 e riscontrata dalla Regione Lazio con nota n. 663756 del 30/07/2021), sono stati approvati con Determinazione n. G16365 del 05/12/2023. Il progetto esecutivo è stato trasmesso agli Enti con nota prot. 1449249 del 13/12/2023. La consegna dei lavori all'operatore economico aggiudicatario TB Teseco Bonifiche s.r.l. è avvenuta in data 22 gennaio 2024.

³ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013, n. 61: *Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi socio - economica - ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone.*

- *Intervento di Bonifica del Sito "Caffaro – Chetoni Fenilglicina" – Comprensorio Industriale Di Colleferro*

L'intervento di bonifica di questo sito, il cui progetto definitivo risulta approvato in Conferenza di servizi, è correlato all'intervento di messa in sicurezza permanente del sito ARPA 2. Al riguardo, è stata avviata una attività di aggiornamento dello stato dei luoghi al fine di un miglior raccordo tra la futura progettazione esecutiva dell'intervento medesimo e la MISP Arpa 2; allo scopo sono in corso riunioni tecniche con ARPA Lazio, oltre che con il MASE finalizzate ad un confronto su alcune criticità rilevate nel corso dei sopralluoghi operativi eseguiti nel sito ed è stata intrapresa una fase di aggiornamento sulla situazione ambientale con gli enti competenti.

- *Definizione dei Valori di Fondo delle Acque e dei Suoli della Valle del Sacco - Tutti i Comuni*

La Regione Lazio ha ritenuto, in considerazione della comprovata esperienza e competenze nel contesto delle attività, di individuare quali esecutori del programma: o CNR Istituto Ricerca sulle Acque (IRSA) per l'attività sui Valori di Fondo riferiti alle acque;

o Arpa Lazio per l'attività sui Valori di Fondo riferiti ai suoli.

Con Determinazione di Giunta Regionale n. 452 dell'8/08/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, ARPA Lazio e CNR e il relativo impegno di spesa, a cui è seguita la Determinazione n. G16365 del 06/11/2023. La Convenzione è stata sottoscritta in data 20 dicembre 2023 ed è in corso di esecuzione.

CAPITOLO III

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BRESCIA-CAFFARO

Sommario: 1. Individuazione del sito e accordo di programma del 29 settembre 2009. - 2. Subentro della gestione commissariale. -3. Accordo di programma sottoscritto in data 18 novembre 2020. - 4. Istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero. - 5. Accordo di programma sottoscritto in data 18 novembre 2020. - 6. Quadro di riferimento.

1. Individuazione del sito e accordo di programma del 29 settembre 2009

L'area di Brescia interessata dagli effetti inquinanti delle attività dello stabilimento chimico "Caffaro S.p.A." è stata classificata come sito di interesse nazionale con l'art. 14 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 ed inserita nell'elenco prioritario di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998.

Lo stabilimento si trova in stretta connessione con il tessuto urbano, in particolare è delimitato a Nord da Via Milano, a Sud dalla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, a Ovest da Via F. Nullo e ad Est da Via Villa Glori. A partire dalla sua fondazione fino ad oggi all'interno dello stabilimento è stata attiva la produzione di prodotti chimici, fitofarmaci, pesticidi e policlorobifenili (PCB). Tali composti, per le loro caratteristiche di stabilità chimica, si sono accumulati nell'ambiente interessando non solo il Comune di Brescia, ma anche altri comuni della Provincia bresciana. Nel territorio è stata altresì riscontrata la presenza di elevate concentrazioni di Diossine e Furani, composti che possono generarsi come prodotti secondari indesiderati del ciclo produttivo dei PCB.

Con D.M. del 24 febbraio 2003, venne approvata la perimetrazione del sito e con i decreti direttoriali prot. n. 985 del 17/12/2004 e prot. n. 1778 del 13/10/2005, furono impegnate, in favore della Regione Lombardia, risorse finanziarie per euro 6.752.727, successivamente andate in perenzione per mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Le medesime risorse furono riassegnate col D.M. 308/2006, che inserì il SIN "Brescia-Caffaro" nel programma nazionale di bonifica di cui al D.M. 468/2001.

Tali risorse furono poste a finanziamento dell'accordo di programma, stipulato in data 29 settembre 2009, tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Castegnato ed il Comune di Passirano (questi ultimi

per la presenza di tre discariche, due ubicate nel Comune di Castegnato e una nel Comune di Passirano, utilizzate per lo smaltimento di scarti di produzione da parte della Caffaro S.p.A.).

L'accordo, a causa della sua tardività, fu preceduto da nuova perenzione, per cui venne in esso specificato che, dopo la successiva reiscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, sarebbero state avviate le relative attività.

La somma di euro 6.752.727 fu impegnata dal Ministero dell'ambiente in favore della Regione Lombardia con D.D. 1323 del 14/4/2011, il quale indica pertanto approssimativamente la fase temporale di avvio dell'accordo di programma, seguita dal D.D. 4628 dell'8/11/2013, di impegno e contestuale trasferimento, in favore della Regione medesima, l'ulteriore finanziamento di euro 1.106.064,00.

L'importo complessivamente trasferito fu quindi di euro 7.858.791.

L'accordo non conteneva informazioni circa il mancato utilizzo, prima della sua sottoscrizione, dei finanziamenti che erano stati disposti nella fase compresa tra il d.m. 24 febbraio 2003 ed il D.M. 308/2006.

L'accordo diede atto:

- della parziale attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle misure di messa in sicurezza delle aree del sito;
- dell'avvenuta effettuazione di una prima attività di caratterizzazione, che avrebbe consentito l'effettiva individuazione delle matrici inquinate e dei relativi valori.

Di fatto, quindi, rinviò all'eventuale fase successiva la quantificazione dei possibili oneri ulteriori.

Previde, inoltre, la predisposizione di un accordo integrativo finalizzato a porre a carico dei soggetti obbligati, dopo la messa in sicurezza dell'area, le prescrizioni e gli oneri necessari per il mantenimento della ripristinata condizione ambientale e per i dovuti rimborsi.

La previsione di durata dell'accordo fu di ventiquattro mesi dalla data di reiscrizione delle somme andate in perenzione, il cui successivo utilizzo, essendo stato molto parziale, traduce in cifre lo stato di inattuazione che rese necessaria la gestione commissariale.

La proprietà del sito a partire dal marzo 2011 è risultata suddivisa tra due soggetti, ai quali competono obblighi e responsabilità differenti, in particolare:

la società Caffaro Chimica S.r.l. in Amministrazione straordinaria risultata proprietaria del sito sul quale sorge lo Stabilimento Caffaro di Brescia e degli impianti ancora presenti, ma non più in attività. È inoltre individuata come soggetto responsabile della contaminazione del sito e titolare del procedimento di bonifica in atto;

la società Caffaro Brescia S.p.A. (in seguito Caffaro Brescia S.r.l.) risultata proprietaria di parte degli impianti produttivi in attività e presenti nello stabilimento.

Con sentenza n. 1081 pubblicata in data 19.7.2011 (passata in giudicato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4846 pubblicata il 6.8.2018), il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, sez. I, ha riconosciuto la responsabilità di Caffaro s.p.a., poi Caffaro srl in liquidazione e successivamente in amministrazione straordinaria, per l'inquinamento del suolo e sottosuolo del sito industriale nonché delle aree esterne Campo Calvesi, Parco Passo Gavia e delle rogge, con conseguente obbligo di adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza e di presentazione del progetto di bonifica.

Al riguardo, la Caffaro S.r.l. non ha provveduto a adempiere il suddetto obbligo di bonifica né ha presentato alcun progetto in merito.

Con sentenza parziale n. 973/2019, pubblicata il 5 marzo 2019, la Corte di appello di Milano - nella causa civile (RG 2664/2016) promossa in grado di appello dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Livanova PLC (già Sorin S.p.A.) e di SNIA in Amministrazione Straordinaria- ha dichiarato la corresponsabilità di Sorin (ora Livanova) con SNIA per le vicende di inquinamento ambientale interessanti tra l'altro, il SIN Brescia Caffaro ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per determinare tra l'altro, tramite CTU collegiale, l'esatta dimensione dell'inquinamento del SIN, le necessarie misure di riparazione ambientale e l'esatta determinazione dei costi di risanamento.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedeva, quindi, rispettivamente, al Commissario Straordinario del Gruppo SNIA-Caffaro in

Amministrazione Straordinaria e a Livanova PLC di comunicare se -vista la richiamata sentenza della Corte di appello di Milano n. 973/19 che ha dichiarato “la corresponsabilità di Sorin (ora Livanova) con SNIA”, ..., per le vicende d’inquinamento oggetto di causa” e per i conseguenti danni ambientali cagionati, fra gli altri, nel sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro” - intendessero provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino nel sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro” con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto d’ufficio alla realizzazione dei detti interventi ed al conseguente recupero delle somme ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, il Commissario Straordinario del Gruppo SNIA-Caffaro in Amministrazione Straordinaria dichiarava che “la Procedura fallimentare, ..., non può essere individuata come soggetto destinatario dell’obbligo di smaltimento dei rifiuti e/o di messa in sicurezza e/o bonifica, ..., né può essere tenuta ai relativi adempimenti”.

Del pari la risposta trasmessa al Ministero dalla Livanova PLC che dichiarava di “non potere svolgere materialmente alcuna attività di bonifica e/o messa in sicurezza nel sito Brescia Caffaro”.

Pertanto, la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse pubbliche si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell’inquinamento.

2. Subentro della gestione commissariale

Al fine di consentire una più efficiente gestione degli interventi di bonifica, l’art. 4 *ter*, comma 2, della legge 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, prevede che il Ministero dell’ambiente, previa individuazione delle risorse necessarie, avrebbe potuto provvedere alla nomina di un Commissario straordinario al fine “di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro”, istituendo a tal fine apposita contabilità speciale.

Pertanto, il Commissario venne nominato, nella persona del dott. Roberto Moreni, con d.m. 178 del 10 agosto 2015, a seguito del quale la Regione Lombardia trasferì in contabilità speciale il residuo (euro 6.834.412,00) della somma di euro 7.858.791,00.

Con successivo D.D. 508 del 11/11/2015, venne disposto il trasferimento in contabilità speciale della somma di euro 3.711.015,00 di cui alle precedenti determinazioni di impegno, in favore della Regione Lombardia, n. 5238 del 5/9/2014 (euro 2.000.000,00) e n. 378 del 21/9/2015 (euro 1.711.015,00).

Dopo ulteriori assegnazioni e dopo la successiva rendicontazione dell'attività svolta, avvenuta con nota prot. n. 80 del 28/8/2017, l'incarico del Commissario Moreni venne rinnovato, per la durata di dodici mesi, col d.m. 8 gennaio 2018, n. 3, venendo seguito da due ulteriori trasferimenti.

Il totale delle risorse confluite in contabilità speciale fu, pertanto, di euro 19.893.681,80, come da quadro seguente:

- euro 6.834.412,00 (atto di trasferimento della Regione Lombardia);
- euro 3.711.015,00 (D.D. 508 del 11/11/2015);
- euro 1.500.000,00 (D.D. n. 173 del 8/4/2016);
- euro 1.700.000,00 (D.D. n. 194 del 21/4/2016);
- euro 1.166,38 (D.D. n. 523 del 6/12/2016);
- euro 1.147.088,42 (D.D. n. 521 del 29/11/2018);
- euro 5.000.000,00 (D.D. n. 527 del 29/11/2018).

Quest'ultimo finanziamento era stato impegnato, con D.D. 535 del 7/12/2016, sul cap. 7515/2 del Ministero dell'ambiente (competenza esercizio 2016), sulla base dell'art. 1, comma 476, della legge 208/2015, per individuata priorità nel sito di Brescia-Caffaro.

Il totale delle risorse assegnate alla bonifica fu, pertanto, di euro 20.918.060,80, quale importo comprensivo delle risorse utilizzate dalla Regione Lombardia (euro 1.024.379,00, corrispondenti alla differenza tra 7.858.791,00 e 6.834.412,00).

Dopo ulteriore rinnovo dell'incarico, avvenuto col decreto ministeriale n. 78 del 28/3/2019, per la durata di ventiquattro mesi, il commissario Moreni depositava i risultati delle analisi dei livelli di rischio degli agenti inquinanti, effettuate da AECOM URS Italia S.p.A., con stima di costi corrispondente a circa euro 60 milioni più IVA.

La responsabilità di Caffaro chimica S.p.A. era stata riconosciuta con sentenza del Tar della Lombardia (sede di Brescia - sez. I) n. 1081 del 19/7/2011, con conseguente obbligo di misure di emergenza e di presentazione di progetto di bonifica.

Non avendo Caffaro chimica S.p.A., nel frattempo posta in procedura fallimentare, ottemperato, le azioni di rivendicazione da parte del Ministero dell'ambiente (anche nei confronti di corresponsabili successivamente individuati) hanno avuto inizio nel 2019, essendo del 2018 la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4846 del 6/8/2018) che ha determinato il passaggio in giudicato del giudizio di primo grado.

Nondimeno tali azioni non si sono accompagnate, nel corso degli anni, ai necessari atti di controllo nei confronti della Caffaro Brescia S.r.l., la quale, al momento del proprio subentro alla società precedente, avvenuto nel 2011, si era contrattualmente impegnata a porre in essere sia gli interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari dallo stato del sito, sia le misure preventive in rapporto all'attività futura.

Nel 2019, a seguito di segnalazioni dell'ARPA Lombardia su presunte omissioni ed inadempienze che avevano determinato vasti effetti espansivi dell'iniziale stato di contaminazione, la Procura della Repubblica di Brescia dispose sopralluoghi ed accertamenti e il Ministero dell'ambiente provvide ad acquisire le risorse necessarie per un nuovo accordo di programma, che - previo D.D. n. 110 del 4/9/2020 (di approvazione del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza) - venne sottoscritto il 18 novembre 2020, tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario straordinario Roberto Moreni, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano.

Il 9 febbraio 2021 la Procura della Repubblica di Brescia emise ordinanza di sequestro dell'area e provvedimenti di rinvio a giudizio per il reato di disastro ambientale, cui fece seguito, in data 16 febbraio 2021, atto di rinuncia all'incarico da parte del Commissario Moreni. L'ordinanza prevedeva, altresì, la nomina di un custode giudiziario ai fini della garanzia del mantenimento della barriera idraulica, la cui inadeguatezza ha creato progressivo inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera sottostante lo stabilimento, con conseguente alimentazione del circolo di contaminazione espansiva.

Le indagini, condotte dalla Procura con l'ausilio dell'Arpa, dei Carabinieri del gruppo forestale e della Guardia di Finanza di Brescia, hanno accertato da un lato la mancata rimozione di fattori inquinanti pregressi e riconducibili all'attività di Caffaro chimica S.p.A. e dall'altro l'aggravamento dei relativi effetti determinato da nuove sorgenti di contaminazione primaria.

La Procura, nella formulazione dell'ipotesi del reato di disastro ambientale, ha rilevato anche le responsabilità del dott. Moreni, quale "garante ambientale" che avrebbe pertanto dovuto disporre:

- lo smantellamento degli impianti dismessi dalla "Caffaro chimica spa", indispensabile per la bonifica del sito dall'inquinamento pregresso;
- le misure atte a garantire il funzionamento della barriera idraulica, risultata solo parzialmente in funzione.

3. Accordo di programma sottoscritto in data 18 novembre 2020

L'accordo, stipulato in data 18 novembre 2020, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Commissario straordinario Roberto Moreni, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano è stato approvato con D.D. 169 del 24/11/2020 ed è stato registrato dalla Corte dei conti con n. 3641 del 15/12/2020.

Il relativo stanziamento corrisponde ad euro 80.554.823,23, di cui:

- euro 10.554.823,23 a valere sulle risorse già facenti parte della contabilità speciale;
- euro 55.000.000,00 a valere sulle risorse programmate nel piano operativo "Ambiente", sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque", di cui alla deliberazione CIPE n. 55/2016;
- euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero col DPCM dell'11 giugno 2019, in attuazione dei commi 95 e segg. della legge 145/2018.

Le risorse dell'Accordo pari ad € 80.554.823,23 erano a fronte del complessivo costo degli interventi, pari ad € 86.385.488,03, dei quali € 5.830.664,80 risultanti già liquidati.

La gestione dell'accordo è stata successivamente affidata a un nuovo commissario (ing. Mario Nova, nominato con d.m. 10 giugno 2021, n. 247), per intervenuta rinuncia, da parte del dott. Moreni, alla prosecuzione dell'incarico, e seguita da rendicontazione dello stato delle attività alla data del 22 giugno 2021, recante l'anomalia della differenza negativa di 62.622,62 (1.023.933,19-1.086.888,81) dei pagamenti della Regione Lombardia nel 2021 rispetto a quelli del 2020.

Dalla lettura analitica dei rendiconti agli atti, emerge che tale anomalia riguarda interventi non specificati in aree del Comune di Passirano.

Di seguito gli interventi oggetto dell'Accordo e le relative coperture finanziarie.

INTERVENTO	COSTO (€)	COPERTURA FINANZIARIA (€)	SOMME LIQUIDATE (€)	RISORSE DISCIPLINATE NELL'ADP (€)	SOGGETTO ATTUATORE
1. Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN 1° e 2° stralcio	2.400.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	604.195,39	1.795.804,61	Comune di Brescia
2. Parco di Passo Gavia.	1.026.043,56	Contabilità Speciale Commissario	1.020.569,17	5.474,39	Comune di Brescia
3. Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio matrici alimentari – orto sperimentale	100.000,00	Contabilità Speciale Commissario	30.000,00	70.000,00	ATS (ex ASL Brescia)
4. Monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Brescia e monitoraggio della qualità delle acque di falda nel SIN	152.727,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	122.181,00	30.546,00	Arpa Lombardia
5. Comune di Passirano - discarica Vallosa	3.562.721,16	Contabilità Speciale Commissario	1.141.458,18	2.421.262,98	Comune di Passirano
6. Messa in sicurezza/Bonifica Campo d'atletica Calvesi	3.801.403,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	1.216.954,74	2.584.448,26	Comune di Brescia
7. Progettazione servizi di ingegneria per interventi di messa in sicurezza/bonifica Stabilimento Caffaro	2.400.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	994.335,75	1.405.664,25	Commissario SIN Brescia Caffaro

INTERVENTO	COSTO (€)	COPERTURA FINANZIARIA (€)	SOMME LIQUIDATE (€)	RISORSE DISCIPLINATE NELL'ADP (€)	SOGGETTO ATTUATORE
8. Valutazione passaggio di contaminati area Caffaro	160.000,00	Contabilità Speciale Commissario	96.000,00	64.000,00	ATS (ex ASL Brescia)
9. Messa in sicurezza/Bonifica Pista ciclabile e area comunale Via Sorbana	1.200.458,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	230.750,00	969.708,00	Comune di Brescia
10. Ulteriore messa a punto del modello e supporto alla progettazione opere stabilimento Caffaro	160.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	128.000,00	32.000,00	Arpa Lombardia
11. Attività tecniche inerenti interventi di bonifica delle aree pubbliche	€ 300.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	€ 60.000,00	€ 240.000,00	Comune di Brescia
12. Intervento bonifica porzione area compresa nel sito dello Stab. Caffaro destinata a realizzazione parcheggio.	500.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	100.000,00	400.000,00	Comune di Brescia
13. Monitoraggio qualità acqua di falda e implementazione modello idrogeologico	50.000,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	0	50.000,00	Arpa Lombardia
14. Primi interventi bonifica e messa in sicurezza della Caffaro	402.043,97	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	0	402.043,97	Commissario SIN Brescia Caffaro
15. Sito internet e comunicazione istituzionale	14.657,00	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	14.656,48	0,52	Commissario SIN Brescia Caffaro
16. Varie	155.434,34	Contabilità Speciale Commissario SIN Brescia Caffaro	155.434,34	71.564,09	Commissario SIN Brescia Caffaro
17. Bonifica e messa in sicurezza stabilimento Caffaro in via Nullo	70.000.000,00	PO "Ambiente" FSC 2014-2020 55.000.000,00 MATTM – Bilancio 15.000.000,00	0,00	70.000.000,00	Commissario SIN Brescia Caffaro
TOTALE	86.385.488,03		5.830.664,80	80.554.823,23	

4. Istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero

La richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 1782 del 7 luglio 2021 è stata riscontrata dal Ministero con relazione prot. n. 93082 del 1° settembre 2021, la quale rileva precedenti attività di bonifica svolte al di fuori dell'area degli stabilimenti, sede di

quelle operazioni di scarico e sversamento che hanno, per via sotterranea, invaso rogge, aree agricole ed aree residenziali.

La relazione prosegue in riferimento alle azioni intraprese per il recupero del danno e alle problematiche derivanti dalle procedure in capo al gruppo Caffaro e alla corresponsabilità di altre società, esprimendosi, in tal modo, al di fuori di quella che è la problematica concernente il discostamento dell'attività gestionale pubblica da vincoli suoi propri, a scapito delle finalità di intervento sostitutivo pubblico contenute nei provvedimenti legislativi di finanziamento dell'attività di bonifica.

Invero, le cause del disastro ambientale rilevate dalla Procura di Brescia evidenziano il concorso omissivo degli organi pubblici interessati, per non aver gli stessi ordinato il recupero dei materiali pericolosi depositati in forma di discarica abusiva e di non aver avviato i procedimenti funzionali allo smantellamento degli impianti dismessi e al funzionamento della barriera idraulica.

Il malfunzionamento della barriera costituisce la causa centrale della progressiva ed incontrollata espansione, negli anni, dello stato originario della contaminazione.

La Sezione ha riscontrato che l'ordinanza del Ministro dell'ambiente 18 gennaio 2021, n. 393, nei confronti dei soggetti responsabili della parziale operatività della barriera idraulica, fu adottata nel frangente dei riscontri ufficiosi dell'indagine giudiziaria.

Con nota istruttoria prot. n. 256 del 18/01/2024 questa Sezione ha chiesto alla Direzione competente del Ministero dell'ambiente un aggiornamento in merito agli interventi sul SIN di Brescia Caffaro. Il Ministero ha relazionato al riguardo con nota prot. 25368 del 9 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 641. La nota di risposta fa riferimento alla relazione semestrale di monitoraggio resa dal Commissario del SIN Brescia Caffaro al 30/06/2023 e trasmessa in data 03/08/2023.

Nella relazione citata si riferisce che l'improduttivo esito della gara per la bonifica dell'area dello stabilimento Caffaro è stato causato dalla difficile congiuntura economica in atto anche nel nostro Paese, con il forte incremento dei prezzi di materiali, fornitura energetica ed opere, in particolare a seguito dell'evento bellico in Ucraina, che ha determinato un'anomala ed imprevedibile variazione dei prezzi di

molte delle opere previste per la bonifica dell'area dello stabilimento, rispetto a quelli assunti in sede di gara.

Da qui la necessità della verifica della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, tenuto anche conto che all'opera in oggetto non era data la facoltà di accedere ai finanziamenti compensativi ("Fondo per l'avvio di opere indifferibili") messi a disposizione dallo Stato (da ultimo con il Decreto-legge 17.5.2022 n. 50, convertito con la legge 15.7.2022 n. 91) per le opere già in corso.

Con l'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2023 (Legge 29.12.2022 n. 197, art. 1, commi 369 e seg.) è stata riconosciuta facoltà di accesso al Fondo anche al Commissario straordinario del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro.

Nel contempo, la citata relazione si riferisce, altresì, in merito all'attività in corso da parte dei soggetti operanti all'interno dell'area dello stabilimento, Caffaro Brescia S.r.l. in liquidazione e C.S.A. Costruzioni Generali Acciai S.r.l., su manufatti di loro proprietà nonché dell'avanzamento dell'attuazione degli impegni assunti da Caffaro Brescia nei confronti del Ministero dell'Ambiente relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di barrieramento idraulico, che necessita di una tempistica più ampia di quella inizialmente prevista e quindi tuttora in corso (conclusione al momento ipotizzata non prima dell'estate 2024). Secondo l'indirizzo ministeriale e come presentato dal Commissario al Tavolo territoriale attivato dall'Accordo di Programma (gennaio 2023) e in quella sede convenuto, si è pertanto ritenuto di porre a gara uno stralcio delle opere complessive di bonifica, avviandone la prima fase.

Secondo le procedure previste dalla Legge di Bilancio e dai successivi decreti attuativi, intercorsi nei mesi successivi, nel mese di aprile 2023 è stata presentata dal Commissario una domanda di accesso al Fondo per un importo pari a € 14.310.608,29.

L'istanza del Commissario è stata accolta e le risorse sono state riconosciute con il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/5/2023.

In data 17.3.2023 il Commissario e la società AECOM, già affidataria dell'incarico di progettazione definitiva degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento Caffaro, hanno sottoscritto un atto di modifica delle prestazioni contrattuali avente ad oggetto il suddetto stralcio di prima fase del

progetto definitivo e l'aggiornamento dello stesso, il supporto al RUP in fase di gara, gli incarichi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la fase esecutiva.

AECOM ha consegnato il progetto definitivo stralcio di prima fase, lo stesso è stato validato, esperite le fasi di verifica con il contributo della Società Conteco, in data 22/06/2023.

Con nota del 3 luglio 2023, il Commissario ha comunicato di aver approvato, con determina n. 6, il progetto definitivo relativo agli "Interventi di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS)- Stralcio di Prima Fase" e i relativi elaborati progettuali, nonché provveduto all'approvazione del disciplinare per l'indizione di gara telematica, con procedura aperta ai sensi degli artt. 27 della Direttiva U.E. e 60 del D. lgs 50/2016 per la progettazione esecutiva dei suddetti interventi, per un valore stimato pari a € 46.203.971,22 IVA esclusa. Il bando di gara europeo è stato pubblicato in data 28 giugno 2023, con scadenza in data 10 ottobre 2023.

Con il verbale di gara del 12.12.2023 il Presidente di Commissione giudicatrice ha individuato come soggetto miglior offerente l'operatore economico costituendo raggruppamento temporaneo di imprese - R.T.I. formato da Greenthesis, Nico e Acr e ha contestualmente proposto al R.U.P. l'aggiudicazione allo stesso, entro l'importo di € 44.029.297,00 (IVA esclusa), per progettazione esecutiva e opere a misura/a corpo, al netto del ribasso del 3%, oltre ad € 812.943,39 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza, pari a complessivi € 44.842.240,39 (IVA esclusa).

Con Determina del Commissario n. 1 del 16/01/2024 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria al sopraccitato RTI. Quindi, dopo le verifiche di rito, l'iter si concluderà con l'aggiudicazione definitiva, cui seguirà la firma del contratto d'appalto che consentirà l'inizio dei lavori.

Da notizie acquisite tramite i media, il 7 maggio 2024 tale contratto è stato firmato. Quindi, dopo la progettazione esecutiva che permetterà di definire nel dettaglio gli interventi necessari, si passerà al lavoro sul campo con la demolizione degli edifici, la bonifica degli impianti e dei suoli con la messa in sicurezza permanente del terreno.

Con nota istruttoria integrativa prot. n. 1528 del 14 marzo 2024, questa Sezione ha chiesto alla Direzione competente del Ministero di acquisire le relazioni del Commissario Ing. Mario Nova precedenti e successive a quella del primo semestre del 2023.

La Direzione Generale competente del Ministero con nota prot. n. 64932 del 5/04/2024 ha allegato le rendicontazioni semestrali delle attività svolte dall'Ing. Nova al 31/12/21, al 30/06/22, al 31/12/22, al 30/05/23 e quella di fine mandato al 31/10/23. Ha altresì fornito quella del neo Commissario Dott. Mauro Fabrizio Fasano al 31/12/23 (nominato con provvedimento in data 27.11.2023 registrato dalla Corte dei conti in data 5.1.2024).

A seguito di nota formale della Società Caffaro Brescia S.r.l. di indisponibilità finanziaria in merito alla gestione della conduzione delle acque di falda e il funzionamento del barrieramento idraulico esistente, il Commissario Nova, d'intesa con il Ministero, ha individuato un nuovo soggetto, la Società A2A Ciclo idrico, per effettuare tali opere. La convenzione con la Società A2A, la cui durata copre il periodo dal 1.11.2023 e sino al 30.6.2025, per un totale di mesi venti, eventualmente prorogabili, costituisce esercizio dell'azione sostitutiva e in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 304, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, nei confronti di tutti i soggetti individuati e ad oggi inadempienti.

Al riguardo, la relazione di fine mandato del Commissario Nova fa riferimento a un nuovo Accordo di programma 2023 "per la gestione dell'impianto di barrieramento idraulico esistente nello stabilimento di via nullo - Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro", con uno stanziamento per il triennio 2023-2025 complessivamente pari ad € 8.500.000,00 tutti a valere sulle risorse di bilancio ministeriali allocate sul Capitolo 7503 PG 05.

Nelle more dell'efficacia del citato accordo di programma, le risorse per il predetto incarico sono attinte da quelle a disposizione del Commissario Straordinario in base all'Accordo di Programma del 2020.

Nella successiva Tabella sono elencati gli interventi oggetto dell'Accordo 2023

INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	COPERTURA FINANZIARIA MASE	SOGGETTO ATTUATORE
Presidio, guardiana, sorveglianza e servizio di sicurezza del compendio immobiliare dello stabilimento e connessi interventi manutentivi	€ 500.000,00	Risorse di bilancio Cap. 7503 PG 5	Commissario SIN Brescia-Caffaro
Gestione della barriera idraulica esistente in Via Nullo e connesse opere di manutenzione	€ 8.000.000,00	Risorse di bilancio Cap. 7503 PG 5	Commissario SIN Brescia-Caffaro
TOTALE	€ 8.500.000,00		

La relazione di fine mandato del Commissario Nova riporta lo stato di avanzamento di diverse misure previste dall'Accordo di Programma e segnala la necessità di tenere sotto controllo la gestione della conduzione della barriera idraulica, sia per i costi energetici (dopo un affidamento d'urgenza per stipula contratto è seguita l'adesione alla convenzione quadro nazionale CONSIP), sia per le prestazioni di servizio ad oggi attribuite in via d'urgenza (convenzione con A2A Ciclo Idrico).

Del pari andrà seguita l'evoluzione delle opere dei nuovi impianti di barrieramento che Caffaro Brescia S.r.l. dovrà realizzare, come da impegni presi.

CAPITOLO IV

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI FIDENZA

Sommario: 1. Individuazione del sito e attività successive. - 2. Accordo di programma del 30 luglio 2019. - 3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero.

1. Individuazione del sito e attività successive

Il SIN di Fidenza è stato individuato dal d.m. 468/2001 (all. E), di approvazione del programma nazionale di bonifica, attuativo dell'art.1, comma 3, della legge 426/1998, prevedendo quest'ultimo l'individuazione dei siti nei quali intervenire prioritariamente.

Le attività industriali pregresse hanno riguardato la produzione di acido fosforico e fertilizzanti fosfatici da parte della Montecatini - Montedison; successivamente il sito è stato interessato dalla produzione di piombo tetraetile e mercaptani nell'area ex CIP (*Compagnia Italiana Petroli*) e dalla distillazione del catrame e del carbon fossile per la produzione di oli di antracene, di naftalina e benzolo nell'area ex Carbochimica.

Previa perimetrazione approvata con d. m. del 16 ottobre 2002, per la bonifica del sito fu firmato, in data 8 aprile 2008, accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Fidenza. Il valore dell'Accordo era pari ad € 14.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 destinati alla copertura finanziaria degli interventi previsti nella sezione attuativa e € 4.000.000,00, all'epoca da reperire, destinati al finanziamento della sezione programmatica. Le risorse immediatamente disponibili per la copertura finanziaria della sezione attuativa pari ad €10.000.000,00 erano state stanziare per € 7.000.000,00 a carico del MATTM e 3.000.000,00 degli Enti territoriali.

L'accordo prevedeva i seguenti interventi.

Completamento bonifica area ex Cip	2.742.038,36
Bonifica area ex Carbochimica	9.500.961,64
Bonifica area ex discarica Vallicella	600.000,00
Bonifica area ex forno inceneritore San Nicomede	1.157.000,00
TOTALE	14.000.000,00

Le fonti di copertura finanziaria erano le seguenti.

Fondo unico Ministero dell'ambiente	7.000.000,00
Regione Emilia-Romagna	1.000.000,00
Provincia di Parma	1.000.000,00
Comune di Fidenza	1.000.000,00
Fondo sviluppo e coesione 2007/2013	4.000.000,00
TOTALE	14.000.000,00

Le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC, con gestione affidata al MISE, erano riferite all'area dell'ex Carbochimica: esse furono assegnate alla Regione Emilia-Romagna con deliberazione CIPE n. 48/2014 e poi revocate con deliberazione n. 97/2017, per mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2016, fissata con precedente deliberazione n. 57/2016.

Non risulta agli atti l'esistenza dei vincolati procedimenti di verifica in rapporto alle relative responsabilità, venendo al contrario affermato, nella relazione inviata dal Ministero alla Sezione con nota prot. n. 24411 del 27 novembre 2019, che la revoca è avvenuta nonostante gli interventi fossero in avanzata fase progettuale.

2. Accordo di programma del 30 luglio 2019

In relazione alla quota di stanziamento disposto per il 2017 dall'art. 1, comma 476, della legge 208/2015, il Ministero dell'ambiente individuò come prioritario il sito di Fidenza, in considerazione della necessità di consentire il completamento degli interventi di bonifica e, pertanto, di ripristinare la disponibilità finanziaria venuta meno a seguito della revoca del CIPE (*Del. 97/2017*).

Pertanto, con D.D. n. 439 del 21 settembre 2018, veniva impegnata, in favore della Regione Emilia-Romagna, in conto residui 2017 del cap. 7515/2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la somma di euro 4 milioni, a ripristino integrale delle risorse di cui all'accordo di programma del 2008, nello stesso definite insufficienti rispetto al fabbisogno effettivo, a fronte della necessità di interventi funzionali al riuso economico delle aree del sito, successivi alla bonifica.

Pertanto, in data 30 luglio 2019, venne firmato nuovo accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Emilia-Romagna e Comune di Fidenza, approvato con D.D. 342 del 10 settembre 2019

L'accordo individua nella Regione Emilia-Romagna il soggetto attuatore ed è finanziato per euro 7.845.388,67, aventi la seguente copertura.

Ministero dell'ambiente (art. 1, c. 476, legge 208/2015)	4.000.000,00
Risorse FSC 2014/2020	1.817.142,65
Economia, nella disponibilità regionale, su finanz. in favore del sito di Sassuolo-Scandiano, proveniente dal d.m. 468/2001	1.772.327,37
Economie da d.m. 468/2001	14.167,68
Economie da accordo di programma del 2008	106.116,70
Risorse di bilancio del Comune di Fidenza	135.634,27
TOTALE	7.845.388,67

I relativi interventi, così come specificati nel relativo allegato tecnico, riguardano l'avanzamento della bonifica dell'area ex Carbochimica, il completamento della bonifica dell'area ex Cip e la bonifica dell'area ex inceneritore di San Nicomede.

Tuttavia, i dati di spesa non sono congruenti con quelli contenuti nel predetto quadro, riscontrato che:

- per l'area ex Carbochimica, viene stimato un costo complessivo di euro 15.839.000,00, di cui 4.959.000,00 ricadenti nell'accordo di programma e 10.880.000,00 in risorse da reperire, senza specificazione dell'autonomia operativa dei rispettivi interventi, la cui eventuale mancanza configura un vizio dell'accordo di programma;
- per l'area ex Cip e per l'ex inceneritore di San Nicomede viene stimato un costo complessivo di euro 5.628.142,65, la cui eccedenza rispetto alla disponibilità residua viene ricondotta ad economie provenienti dal precedente accordo di programma, di cui non c'è specificazione in quello attuale.

3. Integrazione istruttoria della Sezione e relativo riscontro da parte del Ministero

Per il SIN di Fidenza, le richieste integrative della Sezione sono state le seguenti:

- invio degli atti di programmazione e/o acquisizione dell'ulteriore fabbisogno finanziario di euro 10.880.000,00;
- copia dell'accordo di programma del 2008 e dei provvedimenti attuativi;
- atti di verifica, controllo, presa d'atto, dello stato degli interventi attuati in sede territoriale, dopo il declassamento del sito di Sassuolo-Scandiano.

Per il primo punto, il Ministero ha risposto scrivendo che le risorse finanziarie non sono state programmate, non essendo state reperite, discostandosi in tal modo dalla richiesta di specificazione degli atti di programmazione progettuale che rendono necessaria l'acquisizione di risorse ulteriori.

Per il secondo punto, ha fornito soltanto l'accordo di programma del 2008, senza alcuna menzione dei provvedimenti attuativi, senza i quali non ci sono elementi di analisi nel merito delle incongruenze evidenziate nel paragrafo precedente.

Sul terzo punto, il Ministero ha affermato che la competenza sul sito di Sassuolo-Scandiano è regionale, omettendo in tal modo la specificazione dell'esistenza o meno degli atti di verifica dell'adeguatezza dell'azione amministrativa territoriale in rapporto al generale obiettivo della salvaguardia ambientale e dell'ecosistema.

Nel merito restante, il Ministero ha trasmesso informazioni ed atti da cui emerge l'avvenuta approvazione della seconda variante suppletiva al progetto esecutivo II stralcio e della variante al progetto definitivo per l'area ex Cip (D.D. 124 del 27/7/2021) e della variante al progetto definitivo di bonifica e caratterizzazione integrativa per l'area ex Carbochimica (D.D. 126 del 27/7/2021).

Quindi, con le successive note prot. 25368 del 9/02/2024 e n. 64932 del 5/04/2024 in risposta a due note istruttorie di questa Sezione, il Ministero ha fornito i seguenti aggiornamenti.

- Area ex-Carbochimica:

con Decreto n. 126 del 27.07.2021 veniva approvato il documento "Sub Area ex Carbochimica. II stralcio funzionale. Variante al Progetto definitivo di bonifica e caratterizzazione integrativa. Revisione dicembre 2019".

L'attuazione di tale intervento era prevista dall'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse

Nazionale di Fidenza” sottoscritto in data 30 luglio 2019 fra il Comune di Fidenza e il Ministero dell’Ambiente.

Tale Variante ha previsto la suddivisione dei lavori in 6 lotti funzionali dei quali sono state avviate le attività relativamente ai lotti 1 e 2 (intervento 1 riferito al rifacimento dell'impianto di trattamento acque di falda e 2 relativo a bonifica e demolizione serbatoio 600, ultimato nel corso del 2022).

Il Comune, con nota prot. n. 61468 del 16.11.2022, acquisita in pari data al protocollo ministeriale n. 143063, ha fatto presente che, le risorse economiche previste nell'ambito dell'Accordo di Programma del 30 luglio 2019 sopra richiamato, al netto di quanto già impiegato per le attività svolte, consentono la copertura dei costi per i lotti 1 e 2, mentre sarebbero da reperire le risorse economiche per la realizzazione dei lotti 3, 4, 5 e 6. Al riguardo, viene riferito che l'intervento per tali lotti è stato candidato al finanziamento nell'ambito del Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un fabbisogno richiesto di € 14.880.000,00 (dato novembre 2021). Il Comune ha ipotizzato, tra l’altro, la possibilità di presentare una Variante al Progetto di bonifica.

Con nota prot. n. 14760 del 26.01.2024 il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica, facendo seguito alla precedente nota prot. n. 53091 del 04.04.2023, ha richiesto aggiornamenti in merito alle eventuali valutazioni effettuate dal Comune in merito all’elaborazione di una Perizia di Variante al Progetto di bonifica, rispetto ai quali è in attesa di riscontro.

- Area Ex-CIP

Con il Decreto n. 124 del 27.07. 2021 veniva approvato il documento “Sub Area ex CIP. Progetto definitivo di bonifica: Il variante suppletiva al progetto esecutivo II stralcio e variante al progetto definitivo. Aggiornamento dicembre 2019”. Tale variante prevedeva il completamento della bonifica mediante l'ultimazione dell'allestimento in situ di biopila per il trattamento dei terreni contaminati da idrocarburi poliaromatici e lo smaltimento dei cumuli presenti. Veniva, inoltre, prevista la riattivazione della barriera idraulica denominata “ovest” posta a confine con l'area ex Carbochimica.

L'attuazione di tale intervento era prevista dall'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Fidenza" sottoscritto in data 30 luglio 2019 fra il Comune di Fidenza e il Ministero dell'Ambiente.

Con riferimento a tale intervento, con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 108691 del 08.10.2021, e con successiva nota, acquisita al prot. del Ministero al n. 143063 del 16.11.2022, il Comune di Fidenza ha fatto presente che sono stati avviati e ultimati n. 3 interventi di messa in sicurezza di emergenza, la realizzazione di una barriera idraulica e n. 2 interventi di bonifica; ha riferito, inoltre, che è stata rinvenuta la presenza di un'ulteriore area di contaminazione e la presenza di amianto, motivo per il quale il Comune ha esplicitato un maggior fabbisogno economico per il completamento della bonifica dell'area ex CIP. Viene riferito che tale intervento è stato candidato al finanziamento nell'ambito del Piano bonifica da amianto, con risorse FSC 2014-2020 per un importo di € 850.000,00 (dato novembre 2021).

Viene riferito che i lavori risultano ultimati in data 3 gennaio 2022, le somme già spese sono state rendicontate alla Regione Emilia-Romagna e da queste liquidate al Comune. Sono in corso le attività necessarie per la redazione dell'Analisi di Rischio, propedeutica allo svincolo delle aree, in collaborazione con un Tavolo tecnico istituito con i tecnici di ARPAE e il Comune di Fidenza.

- *Area ex inceneritore di San Nicomede*

Viene riferito che i lavori sono stati ultimati in data 5 gennaio 2023. Il finanziamento è avvenuto tramite risorse FSC 2014-2020 ed è in corso il monitoraggio periodico delle attività.

Infine, il Ministero, nell'ambito del procedimento di riperimetrazione avviato per alcuni siti di interesse nazionale⁴, tra i quali anche quello di Fidenza, ha indetto una

⁴ Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (di seguito, D.G. USSRI) n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un Gruppo di lavoro "incaricato di effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

riunione per conoscere dalle amministrazioni regionali e locali lo stato delle aree costituenti il perimetro vigente del SIN potenzialmente oggetto di deperimetrazione.

Con nota istruttoria integrativa prot. n. 1528 del 14 marzo 2024 questa Sezione ha richiesto:

- atti di impegno di spesa sulle risorse di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2008 e all'accordo di programma del 30 luglio 2019;
- atti di liquidazione dei relativi S.A.L.;
- specificazione delle risorse non impiegate e delle relative cause;
- documentata relazione sulla mancata attribuzione delle risorse di cui all'art. 44, comma 7 bis, del d.l. 34/2019 e s.m.i. e sui procedimenti avviati per il finanziamento dei relativi interventi (rif. alla nota del Comune di Fidenza prot. n. 14063 del 16/22/2022).

Rispetto a questa ultima richiesta, il Ministero ha rappresentato quanto segue.

A seguito del parziale impiego delle risorse assegnate dall'Amministrazione alle Regioni nell'ambito del Piano di bonifica da Amianto, di cui al D.D. n. 467/2019, finanziato con risorse FSC previste nella delibera CIPE n. 11/2018, la Direzione Generale competente ha avviato una proposta di rimodulazione delle predette risorse. Nell'ambito di tale procedura è stato proposto di assegnare, tra gli altri, al SIN di Fidenza risorse pari ad € 17.380.000,00, necessarie all'avanzamento degli interventi di bonifica.

La suddetta procedura si è conclusa con esito non favorevole, in quanto non conforme al criterio di riparto normativo delle risorse disponibili tra Mezzogiorno e Centro-Nord, così come espresso dalla legge n. 147 del 2013 (art. 1 comma 6) e dall'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021.

A fronte di ciò il Ministero si è espresso, nel merito delle risorse finanziarie occorrenti, in termini di generica dichiarazione di intenti ("sarà cura di codesta Direzione Generale, nell'ambito della futura programmazione di risorse FSC 2021/2027 a titolarità del MASE, tenere in debito conto i fabbisogni finanziari necessari alla conclusione degli interventi di bonifica del SIN di Fidenza"), né esiste, nell'ambito

di quanto trasmesso alla Sezione, chiarimento o documento nel merito della precedente perenzione delle risorse FSC per mancato utilizzo entro i termini perentori.

Ne deriva che il proseguimento dell'attività di bonifica del sito di Fidenza è attualmente fermo e non ci sono allo stato concrete prospettive di recupero della disponibilità finanziaria necessaria, con conseguente potenziale espansione della contaminazione esistente.

Si fa presente, inoltre, che con nota prot. n. del 135776 del 02.11.2022 il Ministero, nell'ambito del procedimento di ripermetroazione avviato per alcuni siti contaminati di interesse nazionale, ex art. 17-bis decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra cui il SIN di Fidenza, ha convocato una riunione al fine di acquisire elementi informativi dalle amministrazioni regionali e locali interessate in merito ad aree costituenti il perimetro vigente del SIN potenzialmente oggetto di deperimetroazione.

Il Comune di Fidenza con nota prot. n. 61468 del 16.11.2022 acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 143063, nel riscontrare la nota del Ministero del 02.11.2022, ha fornito aggiornamenti in merito a tutti interventi in corso nelle aree appartenenti al Sin di Fidenza e, a mezzo di relazione apposita, ha dimostrato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del d. lgs. 152/2006.

Nella medesima nota il Comune di Fidenza ha sottolineato, ai fini dell'avanzamento degli interventi di bonifica nelle aree ex Cip, ex Carbochimica ed ex inceneritore di San Nicomede, la necessità di reperire risorse economiche aggiuntive, visto, come si è già riferito, l'esito non favorevole del tentativo di accedere al finanziamento FSC 2014-2020, Piano bonifica da amianto.

CAPITOLO V

SITO DI INTERESSE NAZIONALE “OFFICINE GRANDE RIPARAZIONE ETR”

Sommario: 1. Individuazione del sito e attività successive. - 2. Piano di caratterizzazione e “Piano Integrativo di Indagine” di Trenitalia SpA.

1. Individuazione del sito e attività successive

L’art. 1, comma 245, della legge 205/2017, ha individuato l’area “Officine Grande Riparazione ETR” di Bologna come quarantunesimo sito di interesse nazionale.

La contaminazione dell’area è stata causata dall’attività nello stabilimento, dismesso nel 2018, per la coibentazione e la scoibentazione dei locomotori ferroviari effettuata da Trenitalia S.p.A., la quale ha causato un perdurante fenomeno di grave infermità e mortalità nei lavoratori dell’OGR.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 252, comma 3, del d. lgs. 152/2006 (*Ai fini della perimetrazione del sito, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili*), con nota prot. 1486 del 23 gennaio 2018 il Ministero chiedeva alla Regione Emilia-Romagna, alla città metropolitana, al Comune di Bologna, all’ARPA e alla ASL una proposta di perimetrazione nonché specifiche informazioni sul sito.

Il Comune di Bologna riscontrava la richiesta fornendo la proposta e precisando l’inesistenza di provvedimenti di avvio bonifica da parte di Trenitalia s.p.a., proprietaria dell’area, dalla stessa utilizzata mediante l’Officina Grande Riparazione.

Il Ministero, dopo l’acquisizione di informazioni di maggior dettaglio da parte del Comune di Bologna, convocava conferenza di servizi istruttoria, con nota prot. n. 0011145/STA del 31 maggio 2018, avente i seguenti destinatari: Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, AUSL di Bologna, Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente, Istituto superiore di sanità, INAIL, Trenitalia SpA.

In esito alla Conferenza di servizi, alla quale non si presentarono l’ISPRA, l’ISS, i tre

ministeri e la Città metropolitana di Bologna, l'area da perimetrare veniva identificata con l'area utilizzata da Trenitalia e veniva concordato il criterio di perimetrazione, come da verbale del 21/6/2018, seguito da indizione di conferenza decisoria, con nota del Ministero prot. n. 15541/STA del 27/7/2018.

La conferenza decisoria, essendo avvenuta in forma semplificata e con modalità asincrona, è stata definita col decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque prot. 443 del 24/9/2018, che individua la perimetrazione del sito.

Ne è seguito decreto della medesima direzione prot. n. 528 del 30/11/2018, che ha impegnato la somma di euro 1.000.000,00 su cap. 7515/2, stabilendo che l'utilizzo sarebbe stato disciplinato da specifico accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con d.m. del 29/1/2019, venne approvata la cartografia contenente la definita perimetrazione.

2. Piano di caratterizzazione e "Piano Integrativo di Indagine" di Trenitalia S.p.A.

Come comunicato dal Ministero con nota prot. 93082 dell'1/09/2021, le risorse assegnate al SIN dall'art. 1, comma 245, della Legge n. 205/2017 e impegnate a favore della Regione Emilia-Romagna con D.D. n. 528 del 30/11/2018, non sono state trasferite in quanto il perimetro del sito coincide con l'area di proprietà di Trenitalia S.p.A., che si è resa disponibile a procedere volontariamente alla redazione e all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione.

Trenitalia S.p.A., facendo riferimento ad intercorsa interlocuzione col Ministero, esprimeva disponibilità a redigere il piano di caratterizzazione, con propria nota del 17/4/2019, seguita da richiesta di informativa del Ministero prot. n. 15953 del 1/8/2019, circa lo stato della redazione e le tempistiche previste per la trasmissione.

La richiesta veniva, in data 30/8/2019, seguita da riscontro indicante il mese di dicembre 2019.

Il piano veniva, pertanto, trasmesso con nota di Trenitalia S.p.A. prot. n. 60488 del 10/12/2019, acquisita al protocollo del Ministero con numero 25494/STA del

10/12/2019 e seguita da convocazione di conferenza di servizi tenutasi il 19/2/2020, ma rinviata per mancanza di necessari contributi istruttori, dovuta alla mancata partecipazione di alcuni degli enti interessati.

Nella riunione relativa alla seconda conferenza di servizi, tenutasi in data 10/9/2020, veniva richiesto a Trenitalia spa di correggere il piano di caratterizzazione in base ai pareri di ISPRA, ARPA, ISS ed INAIL, nonché delle valutazioni di ARPA in sede di tavolo tecnico.

La richiesta veniva riscontrata da Trenitalia mediante invio al Ministero, il 2 dicembre 2020, di elaborato sostitutivo del precedente.

Ai fini della relativa approvazione, con atto prot. n. 490 del 5/1/2021, il Ministero (Direzione generale per il risanamento ambientale) ha indetto Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona, seguita da proprio decreto direttoriale prot. n. 70 del 18/5/2021 che approva, in esito della conferenza medesima, il piano sulla base di vincolanti prescrizioni.

Con nota prot. n. 114663 del 13/07/2023, Trenitalia S.p.A. ha comunicato la conclusione delle attività di caratterizzazione (maggio 2023) e l'avvenuto svolgimento di un tavolo tecnico con gli Enti locali per la discussione dei risultati analitici riferiti alle attività suddette.

A seguito di una serie di incontri a livello locale, con nota dell'11 dicembre 2023 prot. n. 201871, Trenitalia S.p.A. ha trasmesso una nuova proposta di "Piano Integrativo di Indagine" così come concordato con tutti gli enti competenti.

Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 212902 del 27/12/2023 ha preso atto del piano integrativo trasmesso da Trenitalia e ha comunicato di restare in attesa delle valutazioni degli enti competenti e dei relativi esiti, validati da ARPA.

Con nota istruttoria integrativa prot. n. 1528 del 14 marzo 2024, questa Sezione chiedeva al Ministero:

- dettagliata relazione sulle criticità che hanno reso necessario il "piano integrativo di indagine" da parte di Trenitalia S.p.A.;
- copia del piano integrativo di indagine e degli atti conseguenti;
- specificazione della destinazione dello stanziamento di euro 1.000.000, di cui all'art. 1, c. 245, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Direzione competente del Ministero con nota prot. 64932 del 5 aprile 2024, protocollata da questa Sezione in pari data con il n. 1692, ha fornito la documentazione richiesta. Relativamente alla destinazione dello stanziamento di euro 1.000.000,00, di cui all'art. 1, c. 245, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha rappresentato che le predette risorse impegnate a favore del SIN "Officine Grande Riparazione" di Bologna per l'importo pari a € 1.000.000,00 risultano, allo stato, in perenzione amministrativa.

Al riguardo, questa Sezione esprime perplessità in quanto l'importo suddetto avrebbe potuto essere destinato ad altro sito di interesse nazionale individuato per priorità dal Ministero.

CAPITOLO VI

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PORTO MARGHERA

Sommario: 1. Individuazione del sito e attività successive. - 2. D.M. n. 144 del 24 aprile 2013. - 3. D.M. n. 386 del 22 dicembre 2016. - 4. Accordo di programma sottoscritto il 4 agosto 2020. - 5. Carezza informativa dell'accordo di programma.

1. Individuazione del sito e attività successive

Il sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato con l'art. 1, comma 4, della legge 126/1998, fu perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 22 febbraio 2000 e, in conseguenza di molti punti di potenziale incertezza, ebbe carattere provvisorio.

Esso stabilì, pertanto, che il perimetro avrebbe potuto essere modificato nel caso in cui, in esito dell'attività di caratterizzazione, fosse emersa una maggiore estensione della contaminazione.

Sulla base di quella perimetrazione, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4533 del 29/12/2004 fu approvato il quadro degli interventi prioritari, mediante utilizzo delle risorse finanziarie di cui al d.m. 468/2001 e della legge speciale per Venezia (legge 171/1973).

Con l'accordo di programma quadro del 7 aprile 2006, tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Magistrato alle acque di Venezia e Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione, furono definiti i programmi di intervento e le relative competenze.

Nel corso dei successivi provvedimenti di attuazione, in data 16 aprile 2012 fu firmato accordo di programma contenente specifiche prescrizioni per l'accelerazione delle attività di bonifica e per la maggiore possibile garanzia di sicurezza delle stesse.

A tal fine, l'accordo, registrato dalla Corte dei conti in data 14 agosto 2012 (reg. 10; fg. 16), prevede la ripermetrazione dell'area, per il caso in cui fosse stata resa necessaria dagli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAV nelle zone agricole e dal Comune di Venezia nelle zone residenziali/commerciali.

Nondimeno, l'art. 36 *bis*, comma I, della sopraggiunta legge 7 agosto 2012, n. 134, diede luogo, sulla base dell'asserita portata interpretativa dello stesso, a perimetrazione che restrinse quella già approvata con d.m. del 22 febbraio 2000, estromettendo proprio le aree agricole, residenziali e commerciali, quali porzioni estranee all'esercizio delle attività industriali responsabili della contaminazione.

Ciò si tradusse in affermato criterio di esclusione dall'area del Sin delle porzioni oggetto di contaminazione non originaria ma derivata.

La perimetrazione "restrittiva", approvata con d.m. 144 del 24 aprile 2013, fu poi seguita dalla nuova perimetrazione approvata con d.m. 386 del 22 dicembre 2016, attraverso il percorso che di seguito si illustra.

2. D.M. 144 del 24 aprile 2013

Il comma 3 dell'art. 36 *bis* della legge 134/2012 prevede testualmente: *"su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale"*.

A fronte di tale previsione, con nota prot. n. 46119 del 6 dicembre 2012, indirizzata alla Regione Veneto, il Direttore generale del Ministero dell'ambiente richiese invio di atto di ridefinizione del SIN.

Pertanto, dopo i relativi adempimenti, con deliberazione di Giunta n. 58 del 21 gennaio 2013, la Regione Veneto approvò la proposta di perimetrazione ridefinita, dando atto che le competenze sulle aree escluse sarebbero, dopo la conclusione del procedimento operata dal d.m. approvativo, ricadute nella competenza regionale.

La deliberazione fu dunque seguita dal d.m. 144 del 24 aprile 2013 di approvazione della minore perimetrazione rispetto a quella di cui al d.m. del 22 febbraio 2000.

Successivamente, con nota prot. n. 484174 del 26 novembre 2015, la Giunta della Regione Veneto, confermando i contenuti della propria deliberazione n. 58 del 21 gennaio 2013, richiese al Ministero dell'ambiente la rettifica della planimetria di cui

alla perimetrazione approvata con d.m. n. 144 del 24 aprile 2013, con la motivazione dell'avvenuto inserimento, per errore materiale, di un'area di pertinenza privata.

Tale nota non contiene alcun riferimento alla sentenza del Tar del Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014, che aveva rilevato la valenza integrativa e non anche modificativa dell'art. 36 *bis* della legge 134/2012 in rapporto all'art. 252 del d. lgs. 152/2006 (*cf* cap. I-pt.2).

3. D.M. 386 del 22 dicembre 2016

Con d.m. 386 del 22 dicembre 2016, venne approvata la ridefinizione del perimetro del SIN di Porto Marghera, senza la specificazione delle aree ricadenti nella cartografia ad esso allegata, la quale, a sua volta, non è autonomamente leggibile al di fuori delle competenti sedi tecniche.

4. Accordo di programma sottoscritto in data 4 agosto 2020

In relazione allo stanziamento disposto per il 2018 dall'art. 1, comma 476, della legge 208/2015, la priorità individuata dal Ministero dell'ambiente è stata il SIN di Porto Marghera.

Pertanto, con D.D. n. 93 del 4 agosto 2020, di approvazione di accordo di programma sottoscritto nella stessa data col Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, il Ministero ha impegnato la relativa somma di euro 10.000.000,00 in conto residui 2018 del capitolo 7515/2 del proprio stato di previsione.

Contestualmente ha impegnato, sul cap. 7509/1 anche la somma di euro 6.240.875,61 derivante da transazioni sottoscritte per danno ambientale nel Sin in parola.

La relativa registrazione contabile è la seguente:

- euro 2.930.833,34, in conto residui 2018;
- euro 595.515,06, in conto residui 2019;
- euro 2.714.527,21, in competenza 2020.

Il beneficiario di tutti gli impegni è il Provveditorato, responsabile unico dell'attuazione dell'accordo, secondo le rigide prescrizioni in esso contenute.

Lo stanziamento complessivo è di euro 69.477.077,85, date le seguenti ulteriori assegnazioni:

- euro 44.216.314,41 a valere sul sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" nell'ambito del piano operativo ambiente, gravante sulle risorse FSC 2014-2020 di cui alla deliberazione CIPE 26/2018;
- euro 16.240.875,61 a valere su risorse di bilancio ministeriali;
- euro 1.726.887,83, a valere su risorse residue del piano nazionale di bonifica di cui al D.M. 468/2001;
- euro 7.293.000,00, già nella disponibilità del Provveditorato interregionale.

5. Carezza informativa dell'accordo di programma

L'accordo, non contenente informazioni circa i risultati già raggiunti per effetto della preesistente attività di bonifica, richiama la disciplina degli adempimenti per l'individuazione dei soggetti responsabili del danno ambientale, senza specificazioni né nel merito dello stato delle relative procedure, né delle transazioni che hanno dato luogo ad accertamento della complessiva somma di euro 6.240.875,61.

Inoltre, l'accordo non specifica le aree ricadenti nella perimetrazione approvata con D.M. 386 del 22 dicembre 2016, sulla quale si basa.

A fronte di quanto premesso al punto 2 e al punto 3, ciò è indicativo del reinserimento non dichiarato nel SIN delle aree precedentemente declassate, quale radicale discostamento da regole proprie del procedimento amministrativo dovuto alla valutazione delle problematiche legate ai numerosi altri declassamenti che erano stati effettuati, le quali vennero meno col subentro dell'art. 1, comma 800, della legge 145/2018, che estese il programma nazionale di bonifica anche ai siti territoriali.

Ciò posto, rimane ferma - alla luce della sentenza del Tar del Lazio n. 7586 del 17/7/2014 - l'irregolarità dell'eventuale mantenimento dell'esclusione dal SIN di Porto Marghera di aree comprese nello stesso prima della legge 134/2012.

Il Ministero ha fornito aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica del SIN di Porto Marghera finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche", sottoscritto in data 04/08/2020 tra il Ministero e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

I fondi sono stati trasferiti parzialmente sulla contabilità speciale n. 1241, aperta presso la Banca d'Italia, Sezione Provinciale di Venezia e denominata "Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto TAA FVG - Porto Marghera" intestata al Provveditore pro-Tempore.

Le risorse disponibili per gli interventi previsti nel citato Accordo ammontano, come detto, a € 69.477.077,85.

Con nota istruttoria integrativa prot. n. 1528 del 14 marzo 2024, questa Sezione ha richiesto:

- la relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di programma, accompagnata dal dettaglio delle obbligazioni imputate a ciascuno degli stanziamenti e dagli atti di liquidazione dei relativi S.A.L.

Di seguito, in sintesi, gli elementi forniti dalla Direzione Generale competente del Ministero sulla base delle relazioni del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

- Intervento n° 1: Completamento della messa in sicurezza della sponda Nord del Canale Lusore - Brentelle

Con D.P. n. 341 del 26 aprile 2023 è stato approvato il contratto d'appalto con R.T.I., per l'importo complessivo di € 15.786.072, di cui € 15.418.325,04 per i lavori a misura (al netto del ribasso offerto dell'11,51%) ed € 367.747,70 per gli oneri della sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso d'asta dei lavori).

È stato approvato, altresì, il quadro economico del progetto, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00 di cui € 15.418.325,04 per lavori al netto del ribasso d'asta (11,51%), € 367.747,70 per gli oneri

della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) e 9.213.927,26 per le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Triveneto ha emesso, altresì, il Decreto n. 42 del 26/01/2024 di approvazione del contratto d'appalto pubblico per il "Servizio di Direzione dei Lavori, Supporto al RUP e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) dei "Lavori di completamento della sponda Nord del Canale Lusore-Brentelle - S.I.N. - Porto Marghera (VE)".

Sono in corso di perfezionamento le procedure per la consegna delle aree demaniali marittime. Allo stato attuale non è stato emesso alcun SAL né certificato di pagamento.

– Intervento n° 2: Completamento della messa in sicurezza della sponda Nord del Canale Industriale Nord.

Con D.P. n. 597 del 21 giugno 2023 è stato approvato il contratto d'appalto con l'A.T.I., con un ribasso offerto del 10,91% sull'importo dei lavori a base d'asta; l'importo complessivo netto è quindi di € 17.808.450,07 di cui € 17.607.831,05 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 200.619,02 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

È stato approvato, altresì, il quadro economico del progetto, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, per l'importo complessivo di € 24.477.077,85 di cui € 17.607.831,05 per lavori al netto del ribasso d'asta (10,91%), ed € 200.619,02 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), ed € 6.668.627,78 per le somme a disposizione dell'Amministrazione. Sono in corso di perfezionamento le procedure per la consegna delle aree demaniali marittime. Allo stato attuale non è stato emesso alcun SAL né certificato di pagamento.

– Intervento n° 3: Messa in sicurezza del tratto di sponda Ovest del Canale Industriale Ovest "Idromacchine". Con D.P. n.598 del 21 giugno 2023 sono stati approvati il contratto d'appalto con R.T.I., per l'importo determinato in complessivi € 6.580.208,28 di cui: € 6.462.646,31 per i lavori a misura e a corpo (al netto del ribasso offerto del 15,63%) ed € 117.561,97 per gli oneri della sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso d'asta), e l'Atto Rep. 8927 del 17.05.2023 di rettifica della durata utile per l'esecuzione

dei lavori pari a giorni 335. Sono in corso di perfezionamento le procedure per la consegna delle aree demaniali marittime. Allo stato attuale non è stato emesso alcun SAL né certificato di pagamento.

- *intervento n° 4: Completamento dei tratti di marginamento di messa in sicurezza (Completamento di tratti di opere già esistenti) in corrispondenza di n.3 varchi:*

- ambito di intervento AREA I PILI - Area demaniale "I Pili (Porto Marghera): varco di lunghezza pari a circa 14m;

- ambito di intervento TRATTA IES - Sponda est canale industriale Ovest (Porto Marghera)

- Ambito di intervento TRATTA TERNA - Sponda est canale industriale Ovest (Porto Marghera): varco di lunghezza pari a circa 50m.

I lavori sono in corso di esecuzione a cura del Provveditorato Interregionale per le OO.PP., attraverso il Concessionario Consorzio Venezia Nuova.

La durata complessiva dell'intervento è di 180 giorni dalla data di consegna definitiva.

Di seguito si riporta le date della consegna, sospensioni e proroghe:

- consegna parziale 14.03.2023;
- consegna definitiva 22.05.2023 (con un tempo utile di 180 giorni naturali e consecutivi);
- ultimazione prevista in data 18.11.2023;
- sospensione in data 12.07.2023;
- ripresa lavori in data 27.11.2023;
- nuovo termine contrattuale dei lavori in 04.04.2024

È stata richiesta una proroga di ulteriori 30 giorni.

Allo stato attuale sono stati emessi certificati di pagamento, per l'importo complessivo di € 1.452.296,87.

Si viene informati altresì, che sono in corso di attivazione - a cura del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - le procedure per l'affidamento delle attività propedeutiche alla progettazione (rilievi topobatimetrici, indagini geognostiche, rilievo dei sottoservizi, ecc.) di altri due interventi per la messa in sicurezza ambientale di un tratto della sponda Est del canale Industriale Ovest e dell'intervento di completamento della messa in sicurezza ambientale della sponda Ovest del canale industriale Ovest.

CAPITOLO VII

SITO DI INTERESSE NAZIONALE “AREA VASTA DI GIUGLIANO”

Sommario: 1. Individuazione del sito. - 2. Contesto di riferimento. - 3. Stato di avanzamento.

1. Individuazione del sito

L'art. 53 della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha introdotto all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 il comma 9-bis, che individua quale ulteriore SIN l'Area vasta di Giugliano (Napoli), in quanto area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti. Si prevedeva, quindi, che con successivo decreto del Ministro dell'ambiente si sarebbe provveduto alla perimetrazione della predetta area.

2. Contesto di riferimento

Si illustra di seguito il contesto che ha determinato l'individuazione del SIN Area vasta di Giugliano.

Mediante ordinanze di protezione civile susseguitesi dal 1996 al 2007, vennero attivati interventi volti a fronteggiare l'emergenza ambientale di vasti territori della Regione Campania.

In termini di avvenuta cessazione dello stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2008 e di contestuale permanenza di diffuse situazioni di criticità, l'OPCM n. 3654 del 1 febbraio 2008 contenne prescrizioni volte ad assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle misure attivate in regime straordinario ed il completamento degli interventi necessari per il definitivo ritorno alla normalità, anche mediante adeguate misure preventive in rapporto all'incolumità pubblica e privata.

Pertanto, l'ordinanza nominò il prof. Massimo Menegozzo, direttore tecnico dell'ARPA Campania, Commissario delegato per i provvedimenti urgenti da attivarsi in regime ordinario, ai fini del superamento, entro il 31 dicembre 2008, dello stato di

criticità.

A tal fine, autorizzando l'utilizzo delle strutture tecniche già operanti in regime straordinario e il supporto eventualmente necessario di apparati statali e locali, dispose istituzione di apposita contabilità speciale, prevedendo che, all'esito delle relative operazioni, il commissario avrebbe provveduto a trasferire alle amministrazioni e agli enti istituzionalmente preposti il personale ed i beni strumentali utilizzati, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e contabile.

A seguito di successivi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che mettevano in luce situazioni di estrema degenerazione ambientale in gran parte dei territori, con OPCM n. 3849 del 19 febbraio 2010 veniva nominato il Commissario delegato Mario Pasquale De Biase, ai fini del compimento delle relative attività entro il 31 dicembre 2011, in esercizio di poteri analoghi a quelli già attribuiti al commissario Menegozzo e in funzione del conseguimento dello stesso obiettivo di definitivo trasferimento di personale e mezzi in capo alle competenti strutture amministrative regionali.

Ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti relativi, la titolarità della contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza del 2008 passò al commissario De Biase, al quale, con successiva OPCM n. 3891 del 4 agosto 2010, veniva affidata l'attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle aree di Giugliano (Napoli) e dei laghetti di Castelvoturno (Caserta).

L'ordinanza 3891/2010 stabilì che, nel limite massimo di euro 47.807.351,01 e a valere sulla contabilità speciale già intestatagli, il commissario De Biase si sarebbe avvalso quale Soggetto attuatore della Società di Gestione di Impianti Idrici - Sogesid S.p.A., organismo *in house* del Ministero dell'ambiente.

Successivamente, l'art. 5, comma 5, della legge 6/2014, di conversione del d. l. 136/2013, disponeva che l'ordinanza 3891/2010 continuasse a produrre effetti fino al 31/12/2015, termine poi prorogato al 31/7/2016 dall'art. 11, comma 3 *quinquies* della legge 21/2016, di conversione del d.l. 210/2015.

La successiva ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016, individuando nella Regione Campania l'amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano e dei Laghetti di

Castelvolturmo, affidò al commissario De Biase il compimento delle operazioni funzionali al subentro, da effettuarsi anche mediante utilizzo delle risorse disponibili in contabilità speciale.

Pertanto, dispose che, salvo necessaria proroga, quest'ultima rimanesse intestata al dott. De Biase fino al 31 luglio 2019 e che lo stesso, previa dettagliata relazione semestrale al Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento delle operazioni finalizzate al subentro dell'amministrazione regionale, avrebbe, a chiusura della contabilità speciale, potuto predisporre, con le eventuali risorse residue, un piano di intervento per il superamento di eventuali criticità rimanenti, da realizzarsi a cura degli organi preposti.

L'ordinanza prevede, inoltre, che le eventuali risorse residue non utilizzate sarebbero state trasferite al bilancio regionale e che il dott. De Biase avrebbe inviato al Dipartimento della protezione civile relazione conclusiva sull'attività svolta.

Con successiva nota prot. n. 18408 del 23 luglio 2019, il Presidente della Giunta regionale della Campania richiedeva al Dipartimento della protezione civile la proroga della contabilità speciale, che pertanto, venne, con ordinanza n. 604 del 23 agosto 2019, disposta fino alla data del 16 dicembre 2019.

Successivamente, il diniego di ulteriore proroga avvenne di fatto, posto l'ampio dibattito pubblico nel corso del quale l'allora Ministro Costa giudicò inadeguato ed omissivo l'operato della Regione in rapporto al ruolo della stessa come amministrazione competente subentrante al Commissario come stabilito dall'ordinanza di protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016.

In sede di conversione nella legge 11 settembre 2020 n. 120, l'art. 53 del d.l. 76/2020 è stato, pertanto, integrato mediante il comma 9 *bis*, seguito da immediato avvio, da parte del Ministero dell'ambiente, del procedimento per la perimetrazione del sito, ai sensi dell'art. 252, comma 3, del d. lgs. 152/2006.

3. Stato di avanzamento

Con nota prot. n. 74977 del 25 settembre 2020, il Ministero ha chiesto alla Regione Campania di svolgere un ruolo di coordinamento con gli altri enti interessati e di

trasmettere:

- una proposta di perimetrazione, con relativa cartografia;
- i dati catastali che permettano la corretta identificazione delle particelle relative alle aree da includere nel SIN;
- i riferimenti dei soggetti privati proprietari delle aree predette;
- l'eventuale documentazione in merito ai procedimenti avviati ai sensi dell'art. 242 e segg. del d. lgs. 152/2006.

Con nota di riscontro prot. n. 104766 del 24/2/2021, acquisita al protocollo MATTM con n. 19662, di pari data, la Regione ha, trasmettendo i relativi files, precisato che la perimetrazione è stata già effettuata da Arpa Campania nell'ambito delle aree vaste del piano regionale di bonifiche, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 29/1/2019.

Nel merito delle restanti richieste, così come ribadite dal Ministero con successiva nota prot. n. 110348 del 30/12/2020, la Regione ha fornito riscontri parziali, nell'ambito di affermazioni da cui emerge strutturale assenza di coordinamento con gli altri organi interessati.

Il Ministero ha pertanto richiesto, con nota prot. n. 77798 del 16/7/2021, informazioni essenziali ai fini della Conferenza di servizi avente ad oggetto la perimetrazione, delle quali era ancora in attesa alla data di trasmissione alla Sezione della relazione prot. n. 93082 del 1/9/2021 (si veda par. 2 del capitolo I).

In data 25 ottobre 2022 si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi istruttoria, nella quale è stato chiesto alla Regione Campania di formulare una nuova proposta di perimetrazione debitamente motivata e supportata da idonea documentazione, anche di carattere sanitario e ambientale.

La Sezione con nota istruttoria prot. n. 1528 del 14/03/2024 ha richiesto la relazione sullo stato delle verifiche funzionali alla quantificazione del fabbisogno finanziario, e/o alle attività intraprese.

La Direzione Generale competente del Ministero con nota prot. 64932 del 05/04/2024 acquisita in pari data dal protocollo della Sezione con il n. 1692, riporta che a seguito della chiusura della contabilità speciale n. 1731 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016, sono state

trasferite al bilancio della Regione Campania le risorse residue giacenti sulla predetta contabilità per realizzare il piano degli interventi, approvato con Decreto Direttoriale n. 168 del 1 ottobre 2021, predisposto dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 dicembre 2020, n. 725 recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania".

La disciplina dell'attuazione del Piano di interventi approvato è contenuta nell'Accordo di Programma del 01.03.2022 "Per la realizzazione del piano degli interventi di cui all'Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 725, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania»", sottoscritto tra il MASE e la Regione Campania, quest'ultima individuata quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo. L'importo indicato per gli interventi è pari a € 150.000,00 (L'importo complessivo disciplinato dal presente Accordo di programma per la realizzazione degli interventi per tutte le aree prese in considerazione è pari a complessivi € 19.049.343,81, a valere sulle risorse appostate sul bilancio della Regione Campania - ex contabilità speciale n. 1731).

Al riguardo, in data 23 giugno 2022, la Regione Campania ha stipulato una convenzione con Sogesid S.p.A.

CAPITOLO VIII

ULTERIORI PROBLEMATICHE DEI SITI CONTAMINATI – I SITI ORFANI

Sommario: 1. Il programma nazionale di bonifica dei siti orfani. - 2. Il ruolo centrale del programma nazionale di bonifica nell'obiettivo della transizione ecologica contenuto nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Il programma nazionale di bonifica dei siti orfani

Il Programma nazionale di bonifica dei siti orfani è stato autorizzato dall'art. 1, comma 800, della legge 145/2018 (cfr. cap. I – par. 3).

Al fine di colmare un preclusivo vuoto normativo, esso è stato preceduto dal regolamento di cui al d.m. 46 del 1° marzo 2019 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento).

Il regolamento era, infatti, previsto dall'art. 241 del d. lgs. 152/2006, ai fini della disciplina degli interventi a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento di aree agricole e di allevamento e degli adempimenti dei proprietari o gestori delle aree medesime, non responsabili.

A fronte di ciò, e previa intesa del 17 dicembre 2020 in sede di Conferenza unificata, il d.m. n. 269 del 29/12/2020, di approvazione del piano, ha quantificato la complessiva spettanza in euro 105.589.294,00, appostata sul capitolo 7515 PG 02, suddividendola per il 50% in favore delle Regioni del Centro-Nord e per il 50% in favore delle Regioni del Mezzogiorno ed autorizzando l'impegno, sullo stato di previsione del Ministero, delle suddivisioni seguenti, determinate applicando i criteri utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Il decreto n. 269/2020 fornisce una definizione dettagliata dell'espressione "siti orfani": per "sito orfano" si intende un sito potenzialmente contaminato per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dalla disciplina delle bonifiche e a tali adempimenti non provvede nemmeno

il proprietario del sito né altro soggetto interessato. Modifiche al citato programma sono state apportate con il D.M. 28 dicembre 2021.

Con nota prot. 93082 del 1/9/2021 (si veda cap. I - par. 4), il Ministero della Transizione Ecologica aveva fornito alla Sezione le seguenti informazioni sullo stato di attuazione del citato d. m. 269/2020:

- l'iscrizione della somma di euro 105.589.294,00 sul pertinente capitolo di previsione del Ministero ripartita per il periodo dal 2019 al 2024;
- l'impegno delle spettanze previste per le Regioni Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Campania Puglia, con le quali si riferiva essere in corso la predisposizione degli accordi di programma;
- le ulteriori risorse per le altre Regioni il cui impegno era previsto entro l'esercizio 2021.

Ripartizione risorse

Emilia-Romagna	€ 5.047.168,25
Friuli-Venezia Giulia	€ 1.795.018,00
Lazio	€ 8.125.096,17
Liguria	€ 2.317.685,00
Lombardia	€ 9.613.905,22
Marche	€ 2.734.762,71
P.A. Bolzano	€ 1.219.556,35
P.A. Trento	€ 818.317,03
Piemonte	€ 6.815.788,93
Toscana	€ 5.812.690,63
Umbria	€ 2.206.816,24
Valle d'Aosta	€ 459.313,43
Veneto	€ 5.828.529,03
Abruzzo	€ 2.534.143,06
Molise	€ 1.272.350,99
Campania	€ 12.623.200,10
Puglia	€ 9.408.006,10
Basilicata	€ 2.312.405,54
Calabria	€ 5.443.128,11
Sicilia	€ 13.557.665,35
Sardegna	€ 5.643.747,76
TOTALE	€ 105.589.294,00

Con nota prot. 25368 del 9 febbraio 2024, il Ministero dell'Ambiente ha fornito informazioni aggiornate in merito alle suddette ripartizioni di risorse, ai relativi provvedimenti di impegno e trasferimento a favore delle Amministrazioni beneficiarie, nonché ai relativi Accordi.

Questa Sezione, con nota istruttoria integrativa prot. n. 1528 del 14/03/2024, ha richiesto, unitamente all'Accordo di programma con la Provincia Autonoma di Bolzano, che risultava mancante, i seguenti ulteriori atti e informazioni.

Per ciascuno degli Accordi di programma sottoscritti in attuazione dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 269 del 29/12/2020:

- gli atti di definizione ed approvazione dei cronoprogrammi procedurali;
- le relazioni annuali trasmesse a codesto Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 269/2000;
- gli atti di verifica e controllo della relativa regolarità procedimentale;
- gli atti di monitoraggio degli interventi effettuato ai sensi del d. lgs. n. 229/2011.

In attuazione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale, i soggetti attuatori, se diversi dalle Regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori relativi all'anno precedente che ne evidenzia lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Per la Regione Emilia-Romagna, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 1° settembre 2021 ha individuato n. 6 interventi, per un importo complessivo di € 5.370.756,29 di cui € 5.047.168,25 (risorse ministeriali) e € 323.588,04 (risorse comunali). Allo stato attuale, il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 2.815.810,42 con D.D. n. 181 del 7/10/2021.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 2 maggio 2022 ha individuato n. 1 intervento per un importo complessivo di € 3.560.083,64 di cui € 1.795.018,00 (risorse ministeriali) e €

1.795.065,64 (risorse regionali). Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.209.298,58 con D.D. n. 203 del 28/09/2022.

Per la Regione Lazio, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 20/12/2021 ha individuato n. 2 interventi per un importo di € 8.125.096,17. Il Ministero ha trasferito alla Regione € 4.532.983,53 con D.D. n. 202 del 28/09/2022.

Per la Regione Liguria, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 4/01/2022 ha individuato n. 2 interventi per un importo di € 2.317.685,00. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 1.293.034,29 con D.D. n. 201 del 28/09/2022.

Per la Regione Lombardia, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 01/03/2022 ha individuato n. 3 interventi per un importo di € 9.613.905,22. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 6.476.860,88 con D.D. n. 197 del 28/09/2022.

Per la Provincia Autonoma di Trento, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Provincia Autonoma sottoscritto in data 27/11/23 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 1.353.578,23 di cui € 818.317,03 (risorse ministeriali) e € 535.261,20 (risorse della Provincia). Tenuto conto della data di sottoscrizione dell'accordo, il Ministero non ha potuto procedere al trasferimento delle risorse nell'esercizio finanziario 2023.

Per la Regione Piemonte, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 06/12/2021 ha individuato n. 16 interventi per un importo di € 6.815.788,93. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 3.802.522,25 con D.D. n. 257 del 14/12/2021.

Per la regione Toscana, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 03/03/2022 ha individuato n. 8 interventi per un importo di € 5.812.690,63. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 3.915.993,31 con D.D. n. 198 del 28/09/22.

Per la regione Umbria, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 09/11/22 ha individuato n. 6 interventi per un importo di € 2.206.816,24. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.486.725,88 con D.D. 419 del 19/12/22 e n. 405 del 14/12/22.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 269/2020 ha assegnato alla Regione autonoma la somma di € 459.313,43, impegnata con D.D. n. 186 del 07/10/2021. Il

Ministero ha trasmesso la bozza di Accordo propedeutica per il trasferimento del finanziamento, ma la Giunta regionale non ha ancora approvato tale bozza per procedere alla sottoscrizione.

Per la Regione Molise, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 01/06/2023 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 1.272.350,99. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.052.715,13 con D.D. n. 537 del 14/12/2023.

Per la regione Campania, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 30/11/2021 ha individuato n. 3 interventi per un importo di € 12.623.200,10. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 7.042.471,49 con D.D. n. 260 del 14/12/2021.

Per la regione Puglia, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 10/01/22 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 9.408.006,10. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 5.248.717,78 con D.D. n. 200 del 28/09/22.

Per la regione Basilicata, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 09/03/22 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 2.312.405,54. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.557.861,10 con D.D. n. 204 del 28/09/22.

Per la regione Calabria, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 28/11/22 ha individuato n. 7 interventi per un importo di € 5.443.128,11. Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 3.667.020,07 con D.D. 417 del 16/11/23, n. 482 del 06/12/2023, n. 538 del 14/12/23.

Per la Regione Marche, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 29/08/22 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 2.399.951,62 (il DM 269/20 assegna alla Regione la somma di € 2.734.762,71). Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.842.401,93 con D.D. n. 283 del 09/11/22 e D.D. n. 415 del 19/12/22.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 02/05/22 ha individuato n. 1 intervento per un importo complessivo di € 3.560.083,64 di cui € 1.795.018,00 (risorse ministeriali) e € 1.765.065,64 (risorse regionali). Il Ministero ha trasferito alla Regione la somma di € 1.209.298,58 con D.D. n. 203 del 28/09/22.

Per la Regione Veneto, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 19/01/2023 ha individuato n. 8 interventi per un importo di € 5.828.529,03. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 3.926.663,59 con i D.D. n. 416 del 16/11/23, n. 453 del 29/11/23, n. 536 del 14/12/23.

Per la Regione Abruzzo, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 30/06/22 ha individuato n. 5 interventi per un importo di € 2.534.143,06. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 1.707.245,04 con D.D. n. 418 del 19/12/22 e n. 205 del 28/09/22.

Per la Regione Sicilia, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 20/08/21 ha individuato n. 1 intervento per un importo di € 13.557.665,35. Il Ministero ha trasferito alla regione € 7.563.808,78 con D.D. n. 188 del 07/10/2021.

Per la Regione Sardegna, l'Accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione in data 07/06/2022 ha individuato n. 4 interventi per un importo di € 5.643.747,76. Il Ministero ha trasferito alla regione la somma di € 3.802.176,98, con i seguenti provvedimenti: D.D. n. 199 del 28/09/2022 - € 653.535,39 (Allegato 61); D.D. n. 416 del 19/12/2022 - € 3.148.641,59.

La Regione nei 30 giorni successivi trasmette al Ministero la relazione, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, proponendo eventuali azioni correttive.

La Direzione Generale competente del Ministero con nota prot. n. 64932 del 5 aprile 2024, acquisita dal protocollo della Sezione n. 1692 in pari data, ha fornito chiarimenti e documentazione.

Con riferimento all'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Bolzano, la predetta Provincia, con nota acquisita al prot. MASE n. 26234 del 12/02/2024 ha comunicato espressa rinuncia ad usufruire dei fondi previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020. Al riguardo, il Ministero riferisce essere in corso di attivazione le procedure per la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni della stessa area geografica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021.

Da ultimo, e da un punto di vista generale, è importante evidenziare che gli interventi sui siti orfani si qualificano come interventi in danno e che come ribadito all'art. 6, comma 4, si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse (il quale dovrà dunque agire in rivalsa nel momento in cui il soggetto responsabile sarà individuato), applicandosi le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il ruolo centrale del programma nazionale di bonifica nell'obiettivo della transizione ecologica contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

A margine di quanto finora esaminato, va ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione europea, ha previsto 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l'obiettivo della loro riqualificazione (misura M2C4, investimento 3.4). Interventi da destinare quindi a quei siti che hanno le caratteristiche di essere, come precisato dall'art.2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani):

- siti potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

- siti rispetto ai quali i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Il PNRR prevede, in particolare, l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026).

L'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabilisce che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti il Piano d'azione di cui alla misura M2C4 del PNRR e che, ai fini del medesimo Piano, si applichino le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse, previsti dal decreto n. 269 del 29 dicembre 2020. Il Piano d'azione è predisposto sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate, la ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ha emanato il decreto n. 222 del 22 novembre 2021 con il quale, in funzione dell'attuazione della misura M2C4 del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome.

Tale elenco è stato aggiornato dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche con il decreto n. 32 del 22 marzo 2022. I singoli siti e i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione di detti siti orfani, saranno definiti nel citato Piano d'azione nei limiti delle disponibilità economiche previste per la suddetta misura.

Al fine dell'individuazione degli interventi da includere nel Piano d'azione, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha emanato il decreto n. 15 del 23 febbraio 2022, recante "Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e check-list di verifica".

Alla luce della necessità di aggiornare l'elenco degli interventi inclusi nel Piano d'azione, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha emanato il decreto n. 336 del 27 settembre 2023, recante "Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l'aggiornamento del Piano d'azione e check-list di verifica".

Il Piano d'azione, che costituisce conseguimento del traguardo denominato M2C4-24 "Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani" della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, ed è funzionale al conseguimento dell'obiettivo di riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani, è stato adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022).

CAPITOLO IX

QUADRO DI SINTESI, ESITI DEL CONTRADDITTORIO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Quadro di sintesi dei finanziamenti degli accordi di programma in corso

Si illustra il quadro di sintesi dei finanziamenti degli accordi di programma in corso.

Fonte di finanziamento	SIN della Valle del Sacco	SIN di "Brescia-Caffaro"	SIN di Fidenza	SIN "Offic. grande riparazione ETR"	SIN di Porto Marghera
Art. 1, c. 476. l. 208/2015	10.000.000,00	5.000.000,00 (*1)	4.000.000,00	1.000.000,00 (*2)	10.000.000,00
Residuo ex contab. speciale	11.026.188,68	5.554.823,33			
D.M. 468/2001 (risorse residue)			1.786.495,05		1.726.887,83
FSC (del. CIPE 55/2016)	16.300.000,00	55.000.000,00	1.817.142,65		
FSC (del. CIPE 56/2016)	16.300.000,00				
FSC (del. CIPE 26/2018)					44.216.314,41
DPCM 11 giugno 2019		15.000.000,00			
Da transazioni con resp. della contam					6.240.875,61
Risorse nella disp. del Provv. interr.					7.293.000,00
Econ. da prec. accordo di progr.			106.116,70		
Bilancio comunale			135.634,27		
Totali	53.626.188,68	80.554.823,33	7.845.388,67	1.000.000,00	69.477.077,85

(*1) risorsa già confluita nella precedente contabilità speciale;

(*2) somma andata in economia (rif. cap. V).

2. Esiti del contraddittorio finale

In sede di contraddittorio finale è intervenuta in adunanza pubblica la Dirigente della Divisione competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Durante l'adunanza e nella memoria scritta prodotta successivamente sono stati trattati alcuni specifici aspetti della bozza del referto conclusivo dell'indagine.

Al riguardo, la Direzione competente del Ministero (che nel frattempo ha subito una riorganizzazione, come da Memoria n. 1 prot. MASE 112488 del 18/06/2024) ha prodotto una memoria corredata da documenti conseguente all'adunanza tenutasi il 2 luglio 2024. La memoria, prot. n. 125757 dell'8 luglio 2024, è stata protocollata dalla Sezione in data 22 luglio 2024, n. 2832, in quanto indirizzata per mero errore materiale a un recapito di posta certificata non corretto. Essa fornisce specifici elementi in fatto come di seguito riportato.

SIN VALLE DEL SACCO

In merito all'intervento nel comprensorio "ARPA 2" di Colleferro, viene data conferma di quanto già riportato da questa Sezione nella bozza di relazione, ossia che con Determinazione n. G16365 del 05/12/2023, la Regione Lazio ha approvato la progettazione esecutiva e il quadro tecnico economico. Quest'ultimo risulta invariato per un importo di € 6.575.894,03, rilevandosi modifiche nella ripartizione delle singole voci.

Con riferimento all'area ex industrie Olivieri (Comune di Ceprano), la Direzione generale competente del Ministero ha aggiornato la Sezione sull'esito del contenzioso promosso dal Sig. Olivieri e dalla Società proprietaria delle aree (IMAC S.r.l.). Tale giudizio si è concluso con la sentenza del TAR Latina del 28/05/2024, n. 389 di annullamento dell'ordinanza adottata dalla Provincia di Frosinone ex art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 che individuava i ricorrenti quali responsabili della contaminazione. La sentenza ha motivato l'annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione. La conseguenza è l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di accedere nell'area contaminata.

⁵ A seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 128 del 29/7/2021 la Direzione Generale Uso del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) è stata sostituita dalla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (DG ECB) che ha competenza nel settore delle bonifiche

SIN BRESCIA-CAFFARO

La memoria prodotta dall'Amministrazione ha riportato aggiornamenti rispetto al contenzioso tra il Ministero e la Società LivaNova PLC (già Sorin S.p.A.) e SNIA in Amministrazione Straordinaria per il risarcimento del danno ambientale.

Si ritiene necessario premettere che il 13 maggio 2003, la SNIA aveva realizzato un'operazione di scissione, conformemente alla normativa italiana, con effetti dal 2 gennaio 2004, mediante la quale essa aveva trasferito una parte del suo patrimonio, vale a dire tutte le partecipazioni da essa detenute nel settore biomedicale, ad una società di nuova costituzione, la Sorin.

Il Ministero dell'Ambiente proponeva richiesta di risarcimento nei confronti della SNIA, per i danni ambientali che quest'ultima avrebbe causato, nell'ambito delle sue attività nel settore dei prodotti chimici, svolte per il tramite delle sue controllate, Caffaro e Caffaro Chimica, in tre siti industriali ubicati, rispettivamente, a Brescia, a Torviscosa e a Colleferro.

La SNIA, che era stata posta in amministrazione straordinaria nel 2010, ha convenuto la Sorin, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dinanzi al Tribunale di Milano, al fine dell'accertamento della responsabilità solidale della Sorin, anche nei confronti delle suddette amministrazioni pubbliche, per tutti i debiti risultanti dagli oneri di bonifica e dai danni ambientali, ascrivibili alle responsabilità di SNIA anteriori alla scissione societaria.

Le amministrazioni pubbliche convenute, a loro volta, chiesero la condanna della Sorin, in solido con la SNIA.

Nel 2015 la Sorin è divenuta LivaNova.

La Corte di appello di Milano con sentenza n. 3294 del 2021 aveva condannato detta Società al rimborso dei costi relativi alla riparazione del danno ambientale causato dalle attività per un importo di € 453.587.327. La Società ricorreva, quindi, per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ottenendo che la Corte di appello ne sospendesse l'efficacia esecutiva in subordine alla consegna di una cauzione/fideiussione per € 270.000.000. LivaNova consegnava la richiesta polizza in data 21 marzo 2022, tuttavia, proponeva anche ricorso per Cassazione. Quest'ultima,

con ordinanza n. 32365 del 05/10/2022 dispose il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La memoria postuma del Ministero riporta che il giudizio non era ancora stato deciso, ma questa Sezione ha acquisito in autonomia la notizia recente che la Corte di giustizia ha emesso sentenza in data 29 luglio c.a., causa C-713/2022. Detta Corte, chiamata ad esprimersi sull'art. 3, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 82/891 (Scissione mediante costituzione di nuove società - Nozione di "elemento del patrimonio passivo non (...) attribuito nel progetto di scissione" - Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione)⁶ ha così disposto:

"... occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891 deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata da tale disposizione si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. Sulle spese: nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione."

Pertanto, la Corte di Giustizia UE con tale sentenza fornisce l'interpretazione della normativa europea in tema di responsabilità solidale in caso di scissioni chiarendo che la responsabilità solidale delle società beneficiarie si applica anche agli elementi di natura indeterminata, come costi di bonifica e danni ambientali constatati, valutati o definiti dopo la scissione, se derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. Altrimenti l'operazione di scissione potrebbe costituire un mezzo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti eventualmente commessi dall'impresa a discapito dello Stato membro o di altri interessati.

⁶ I fatti di cui al procedimento principale sono quindi **antecedenti all'avvenuta abrogazione della sesta Direttiva 82/891** ad opera della Direttiva (UE) 2017/1132, del 14 giugno 2017: l'interpretazione della Corte, pertanto, muove preliminarmente dall'applicabilità al caso di specie della citata sesta Direttiva.

Inoltre, la relazione del Ministero ha riferito in merito alla gestione del sistema di barrieramento idraulico presente nel medesimo SIN, fornendo una sintesi delle vicende legate alla Società Caffaro Brescia S.r.l. che, a seguito di ordinanza del Ministro dell’Ambiente del 2021, manifestava l’intenzione di realizzare il potenziamento e il miglioramento dell’impianto di barrieramento idraulico e di trattamento acque di falda, siglando un apposito documento. Quindi, la suddetta Società avviava i lavori che interrompeva nel 2023 a causa di eccessiva onerosità degli impegni contrattuali. Pertanto, il Ministero decideva di farsi carico per il triennio 2023-2025 di una serie di attività assumendone i costi e affidando l’esecuzione al Commissario straordinario con apposito Accordo di Programma.

In conclusione, la memoria ha sottolineato la strutturale carenza di personale delle divisioni tecniche VII e VIII della ex Direzione Generale Uso del Suolo e delle Risorse Idriche - USSRI che si occupano di Siti contaminati e “Siti orfani”.

In particolare, la Divisione VII si avvale di n. 3 funzionari di ruolo del Ministero dell’Ambiente e di n. 14 unità di assistenza tecnica Sogesid (società in house del Ministero); la Divisione VIII si avvale di un funzionario di ruolo e di una unità di assistenza tecnica Sogesid.

3. Considerazioni conclusive

In considerazione di quanto precede non si può non premettere che complessivamente i siti interessati da procedimenti di bonifica a livello nazionale sono circa 35mila; di questi circa 16mila sono tuttora attivi. Tuttavia, più della metà dei procedimenti attivi (56%) si trova nella prima fase, quella relativa alla attivazione del procedimento; si tratta principalmente di siti il cui stato della contaminazione non è noto o lo è in modo preliminare.

Trattandosi della prima rilevazione del genere a livello nazionale sconta la necessità di un necessario affinamento, in quanto nelle diverse realtà si registrano anche notevoli diversità nelle modalità di raccolta dei dati.

A livello regionale, invece, la distribuzione degli stati di contaminazione per i procedimenti in corso è estremamente eterogenea. Tale eterogeneità è riconducibile principalmente ai diversi approcci tenuti dalle Regioni/PA nella modalità di

alimentazione delle anagrafi/banche dati. È auspicabile che le Regioni adottino un approccio omogeneo nella compilazione delle anagrafi/banche dati con riferimento al fine di restituire una risposta equivalente sull'intero territorio nazionale e rendere tali dati comparabili.

Conseguentemente l'indagine condotta in questa sede non può che essere parziale, mettendo in luce in particolare l'attuale mancanza strutturale di un assetto organico che consenta la riparazione del generalizzato danno ambientale entro tempi compatibili con la prevenzione degli effetti peggiorativi dello stesso.

E ciò che appare essere motivo di reale attenzione è soprattutto quanto concerne i criteri di scelta per l'identificazione dei siti di bonifica, in merito alle priorità e criteri di identificazione, e la ripartizione delle responsabilità sugli enti.

Per i siti di interesse nazionale, l'affidamento dell'attività di bonifica all'organo regionale non può far perdere di vista, alla luce dell'art. 252 del d. lgs. 152/2006, che il titolare della relativa competenza è lo Stato, il quale ricorre allo strumento dell'accordo di programma in funzione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione dell'attività amministrativa in rapporto alle specificità territoriali.

Per altrettanto e consequenzialmente, dal quadro che emerge delle singole fattispecie all'esame, la maggiore criticità, pur nella singolarità di ciascuno dei casi, è costituita dall'assenza di coordinamento fra i procedimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati ed alle previsioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedimenti che vengono attivati – contestualmente o, in taluni casi, in tempi diversi – a seguito di fenomeni di inquinamento.

Da questo punto di vista lo stesso intervento del PNRR, peraltro concentrato come visto solo sui cd. siti orfani, non sembra effettivamente essere all'altezza della situazione. Come già evidenziato, nell'ambito del capitolo sulla "transizione ecologica" è previsto l'investimento 3.4: "Bonifica dei siti orfani" (cioè, appunto quelli di cui non è stato possibile individuare il responsabile dell'inquinamento) con uno stanziamento di 500 milioni di euro, forse sottostimato rispetto alle risorse complessivamente disponibili ed all'urgenza dell'intervento in termini ambientali, sanitari ed in ultima analisi di ripresa economica degli ambienti interessati. Nel documento si legge infatti: *"L'inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti*

orfani che rappresentano un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità. L'obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare."

Non può inoltre sottacersi una carenza legislativa connessa alla mancata definizione di iter procedurali ad hoc per le istruttorie da condurre a seguito delle richieste di intervento statale e per l'emanazione di ordinanze di prevenzione o riparazione del danno ambientale. In questo senso, il conseguente utilizzo degli strumenti procedurali generali previsti dalla legge 241/1990 non risulta pienamente in linea rispetto alla complessità delle istruttorie sul danno ambientale.

Dal punto di vista finanziario, occorre ricordare che una delle procedure più onerose per lo Stato italiano è quella che ha previsto la sua messa in mora per la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1999/31/CE relativa alla regolarizzazione delle discariche (si rammenta che la Corte di giustizia UE nel 2014 ha condannato l'Italia a pagare una sanzione semestrale iniziale di 42 milioni e 800mila euro, poi ridotta, dopo sette anni di lavoro da parte prima del Ministero della Transizione Ecologica e poi del Commissario di Governo, a 5 milioni e 800mila euro. Essa riguardava 200 discariche.

Oltre alle implicazioni finanziarie, è fondamentale considerare i rischi per la salute pubblica dovuti all'inquinamento, specialmente per le patologie tumorali. Dopo la bonifica dei siti inquinati, è essenziale monitorare costantemente l'ambiente e la salute pubblica per garantire l'efficacia delle misure adottate. Il coinvolgimento delle comunità locali e delle parti interessate è cruciale per il successo delle bonifiche, richiedendo trasparenza e comunicazione efficace.

In conclusione, la gestione efficace delle bonifiche richiede un approccio integrato e coordinato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni e le Province Autonome, con un impegno continuo per garantire un ambiente sano e sicuro per le generazioni future.

Nel caso, infatti, della ripartizione delle responsabilità sugli enti, il ruolo affidato alle Regioni dal legislatore richiede una messa a disposizione di adeguati mezzi e risorse e coerente organizzazione. Le Regioni rappresentano la scala territoriale migliore per comprendere a fondo le esigenze locali e i rischi, potenziali e reali e devono poter organizzarsi e svolgere attività di prossimità presso i Comuni e le Stazioni appaltanti di riferimento presenti sui territori. Gli Enti locali risultano a volte carenti sia in termini di personale qualificato che di risorse economiche, a volte poco attrezzati per rispondere a procedure così complesse. In tal senso, per il futuro sarebbe auspicabile prevedere delle Unità Operative di livello regionale impegnate nell'attuazione delle procedure di bonifica, permettendo in tal modo un affiancamento nelle attività di preparazione e risoluzione dei problemi tecnici e rappresentando una reale azione di prossimità ai Comuni.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

